

**Regolamento del Servizio di  
Gestione Rifiuti Urbani del  
Comune di San Giuliano Terme**

*approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 26/02/2026*

## Indice generale

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....</b>	<b>6</b>
Articolo 1. Oggetto e campo di applicazione.....	6
Articolo 2. Principi generali.....	7
Articolo 3. Definizioni.....	8
Articolo 4. Classificazione dei rifiuti.....	10
<b>TITOLO II – PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI.....</b>	<b>13</b>
Articolo 5. Principi generali.....	13
Articolo 6. Azioni per la riduzione della produzione di rifiuti in eventi pubblici .....	14
Articolo 7. Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dai servizi di ristorazione scolastica.....	15
Articolo 8. Centri del Riuso.....	15
Articolo 9. Centri di preparazione al riutilizzo.....	16
Articolo 10. Prevenzione dello spreco alimentare.....	16
Articolo 11. Ulteriori azioni per la prevenzione della produzione di rifiuti.....	16
<b>TITOLO III – SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI.....</b>	<b>18</b>
Articolo 12. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.....	18
Articolo 13. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta.....	18
Articolo 14. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori.....	19
Articolo 15. Operazioni di raccolta.....	20
Articolo 16. Modalità organizzative del servizio di raccolta domiciliare.....	20
Articolo 17. Modalità organizzative del servizio di raccolta domiciliare a chiamata.....	24
Articolo 18. Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali, anche di prossimità.....	26
Articolo 19. Modalità organizzative del servizio di raccolta a mezzo di isole ecologiche mobili.....	29
Articolo 20. Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale	29
Articolo 21. Compostaggio di comunità.....	30
Articolo 22. Compostaggio di prossimità.....	31
Articolo 23. Cestini portarifiuti.....	31
Articolo 24. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta.....	32
Articolo 25. Attività non continuative.....	36
Articolo 26. Trasporto.....	36
Articolo 27. Pesata dei rifiuti urbani.....	37
Articolo 28. Destinazione dei rifiuti urbani.....	37
Articolo 29. Autonomo avvio a recupero/riciclo dei rifiuti da parte di utenze non	

domestiche.....	37
Articolo 30. Attività del Volontariato e similari.....	38
Articolo 31. Raccolte sperimentali.....	39
<b>TITOLO IV – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO</b>	
.....	41
Articolo 32. Servizio di spazzamento.....	41
Articolo 33. Divieto di abbandono dei rifiuti.....	42
Articolo 34. Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo.....	42
Articolo 35. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo.....	43
Articolo 36. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....	43
Articolo 37. Volantinaggio.....	44
Articolo 38. Rifiuti e pulizia dei mercati.....	44
Articolo 39. Manifestazioni pubbliche, Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	
.....	45
Articolo 40. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali.....	45
Articolo 41. Aree di sosta camper.....	46
Articolo 42. Pulizia aree private.....	46
Articolo 43. Servizio di pronto intervento.....	47
<b>TITOLO V – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....</b>	<b>48</b>
Articolo 44. Rifiuti urbani non domestici derivanti da attività sanitarie.....	48
Articolo 45. Rifiuti cimiteriali.....	48
Articolo 46. Rifiuti contenenti amianto da piccoli lavori domestici.....	50
Articolo 47. Gestione dei rifiuti speciali.....	50
Articolo 48. Rifiuti speciali da costruzione e demolizione.....	50
Articolo 49. Siringhe.....	50
Articolo 50. Veicoli a motore, rimorchi e simili.....	51
<b>TITOLO VI – DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE.....</b>	<b>52</b>
Articolo 51. Finalità dell'informazione all'utenza.....	52
Articolo 52. Informazioni e comunicazione all'utenza.....	52
<b>TITOLO VII – ISPETTORI AMBIENTALI.....</b>	<b>53</b>
Art. 53 - Definizione dell'Ispettore Ambientale Comunale.....	53
Art. 54 - Ispettori Ambientali Comunale con la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria (GAV) o Agenti Giurati.....	53
Art. 55 - Competenza dell'Ispettore Ambientale.....	54
Art. 56 - Coordinamento degli Ispettori Ambientali Comunali.....	54
Art. 57 - Obblighi dell'Ispettore Ambientale.....	54
Art. 58 - Copertura assicurativa e tutela giuridica.....	55
Art. 59 - Uniforme, contrassegno e tesserino di riconoscimento.....	55
Art. 60 - Convenzione e automezzi.....	56
Art. 61 - Formazione dell'Ispettore Ambientale Comunale.....	56

Art. 62 - Nomina e incarico.....	56
Art.63 - Requisiti per la nomina.....	56
Art. 64 - Revoca dell'incarico.....	57
Art. 65 - Competenze del Comune di San Giuliano Terme.....	57
<b>TITOLO VIII – ACCERTAMENTI E SANZIONI.....</b>	<b>58</b>
Articolo 66. Vigilanza, controlli e agenti accertatori/ispettori ambientali.....	58
Articolo 67. Videosorveglianza.....	58
Articolo 68. Regime sanzionatorio.....	59
Articolo 69. Sanzioni.....	59
<b>TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>64</b>
Articolo 70. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni.....	64
Articolo 71. Ordinanze contingibili ed urgenti.....	64
Articolo 72. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.....	64
Articolo 73. Danni e risarcimenti.....	65
Articolo 74. Modifiche degli allegati al regolamento.....	65
Articolo 75. Entrata in vigore.....	65
<b>ALLEGATO A – MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI DI RACCOLTA</b>	<b>66</b>
.....	66
A.1 Servizi di raccolta domiciliari.....	66
A.2 Servizio di raccolta di prossimità.....	69
A.3 Servizio di raccolta stradale.....	70
<b>ALLEGATO B – GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO O DI</b>	<b>73</b>
<b>COMUNITÀ.....</b>	<b>73</b>
B.1 Principi e finalità.....	73
B.2 Definizioni (aggiuntive rispetto a quanto già specificato nell'art. 3 del presente Regolamento).....	73
B.3 Requisiti e obblighi per la conduzione del compostaggio domestico.....	73
B.4 Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio domestico.....	74
B.5 Modalità di trattamento degli scarti compostabili.....	75
B.6 Iter procedurale.....	76
B.7 Albo compostatori.....	77
B.8 Riduzione tariffaria.....	78
B.9 Formazione e informazione.....	78
B.10 Attività di consulenza, monitoraggio e controllo.....	78
B.11 Cessazione del compostaggio.....	80
B.12 Compostaggio nelle zone non servite dalla raccolta porta a porta e/o stradale dei rifiuti organici.....	80
B.13 Compostaggio non domestico.....	80
B.14 Compostaggio in comunione.....	80
B.15 Documentazione.....	81

<b>ALLEGATO C – GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO.....</b>	<b>82</b>
<b>C.1 Principi e finalità.....</b>	<b>82</b>
<b>C.2 Locali e dotazioni.....</b>	<b>82</b>
<b>C.3 Titolarità del Centro del Riuso.....</b>	<b>82</b>
<b>C.4 Soggetti che possono accedere al servizio Centro del Riuso.....</b>	<b>82</b>
<b>C.5 Orari di accesso al servizio.....</b>	<b>83</b>
<b>C.6 Modalità di iscrizione al servizio.....</b>	<b>83</b>
<b>C.7 Beni conferibili presso il Centro del Riuso.....</b>	<b>83</b>
<b>C.8 Modalità di conferimento dei beni.....</b>	<b>83</b>
<b>C.9 Modalità di prelievo dei beni.....</b>	<b>84</b>
<b>C.10 Donazione o smaltimento dei beni non prelevati dall'utenza.....</b>	<b>85</b>
<b>C.11 Sospensione o ritiro della tessera di iscrizione.....</b>	<b>85</b>

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

### Articolo 1. Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., basandosi sul Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB) approvato dal Consiglio Regionale in via definitiva il 15.01.2025 con propria deliberazione n. 2, sul Piano Straordinario dell'Atto Toscana Costa approvato con Delibera d'Assemblea di ATO n. 11 del 6.7.2015, sul Contratto di Servizio tra ATO e RetiAmbiente spa così come modificato in data 17.11.2020 (rep. 60534), sul Disciplinare Tecnico del Servizio (allegato n. 1 al suddetto Contratto), e relative revisioni (rep 60836 del 05.08.2024), sul Regolamento tipo d'Ambito inviato a tutti i Comuni e ricevuto con prot. 4181 del 01/02/2022, al fine di stabilire:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter) punto n. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) alcune forme di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- h) le modalità di gestione dei Centri di Raccolta;
- i) i diritti dell'utenza all'informazione, promuovendo la partecipazione dei cittadini nella corretta gestione dei rifiuti e per la pulizia della città;
- j) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione;

2. Le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano al ciclo integrato dei rifiuti urbani (servizi di igiene ambientale) e sono valide sull'intero territorio comunale.

3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della TaRi per la gestione dei rifiuti urbani o delle altre modalità di riscossione dei costi relativi al servizio erogato, come determinati con il Piano Economico Finanziario (PEF) redatto in conformità alla regolazione di settore (Arera).

## **Articolo 2. Principi generali**

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. L'utente è tenuto sia all'osservanza delle norme vigenti e delle presenti disposizioni regolamentari, sia alla contribuzione finanziaria mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione stabilito, nonché a ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e differenziare quelli che residuano dalle pratiche di riduzione.

4. La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;

- evitare ogni rischio di inquinamento dell'ambiente, con particolare riferimento alle matrici ambientali acqua, aria, suolo e sottosuolo, flora e fauna, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);

- salvaguardare la fauna e la flora, e impedire qualsiasi altro tipo di danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;

- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti ed ogni deturpazione del decoro urbano;

- rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti e ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali, che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti.

5. L'organizzazione del servizio di gestione deve tendere alla riduzione della quantità di rifiuti destinata allo smaltimento finale, incentivando le forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero di materia e di riduzione della produzione di rifiuti.

6. L'ATO, il Comune e il Gestore del servizio promuovono ed incentivano le azioni di prevenzione e cooperazione, attraverso la stipula di accordi e forme di agevolazione e premialità, per la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso dei materiali, lo sviluppo della pratica degli acquisti ambientalmente compatibili e l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati.

### **Articolo 3. Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni elencate nell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.

2. Si applicano inoltre le seguenti ulteriori definizioni:

a) ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

b) ATO: Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa istituita dalla L.R n. 69/2011 che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell'ambito, nonché di controllo e monitoraggio;

c) Carta della Qualità dei Servizi: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

d) Centro del riuso: apposito spazio organizzato e strutturato per l'esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo in conformità alla vigente normativa;

e) Centro di preparazione al riutilizzo: area, preferibilmente collocata presso un Centro di Raccolta o un Centro del Riuso, finalizzata al riutilizzo, manutenzione e preparazione di manufatti (rifiuti) che risultano in condizioni idonee al riutilizzo;

f) Cestini portarifiuti (o cestini gettacarta): contenitori collocati in aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite;

g) Compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, per quantitativi non superiori a 130 tonnellate annue, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

h) Compostaggio di prossimità: compostaggio di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine e mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente 80 t/a e destinata esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei Comuni confinanti che stipulano una Convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, come disciplinato dall'art. 214, c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.;

i) Compostaggio domestico (o autocompostaggio): compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

j) Contratto di Servizio: contratto che regola l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, stipulato tra ATO e il Gestore;

k) Disciplinare Tecnico: allegato al Contratto di Servizio che determina e disciplina le modalità di svolgimento dei servizi oggetto del Contratto e le opere e gli impianti da realizzare, con l'indicazione delle specifiche tecniche prestazionali, del perimetro di affidamento, degli obblighi di comunicazione e penali e delle procedure e strumenti di

verifica e controllo delle attività gestionali;

l) Family bag: contenitori da asporto per il cibo eventualmente non consumato a seguito dell'effettuazione di pasti al di fuori dell'ambito domestico, fornito dal ristoratore al cliente;

m) Gestore (o Gestore del servizio): indica la Società RetiAmbiente S.p.A., operatore economico a cui ATO ha affidato in house il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

n) Grandi utenze: utenze non domestiche che, per le specifiche loro caratteristiche in relazione alle quantità e tipologie di rifiuti prodotti, necessitano di servizi di raccolta caratterizzati dall'utilizzo di contenitori, da frequenze del servizio o da altri parametri organizzativi del servizio che si collocano al di fuori dei normali standard di riferimento per il servizio base;

o) Ispettore ambientale (o agente accertatore): soggetto qualificato per svolgere attività di vigilanza, controllo e accertamento in relazione a violazioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali attinenti la materia ambientale; svolge anche attività di informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti e attività di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;

p) Isola ecologica informatizzata: struttura stazionaria comprendente più contenitori per il conferimento dei rifiuti, dotata di elementi meccanici ed elettronici che consentono di limitarne l'utilizzo alle sole utenze autorizzate; può essere impiegata in territori interessati da servizi di raccolta domiciliare, al fine di consentire flessibilità nei conferimenti dei rifiuti da parte di utenze aventi specifiche esigenze di servizio, quali utenze non residenti che, al termine del soggiorno, non avrebbero la copertura di tutte le principali frazioni merceologiche garantita dal calendario di raccolta;

q) Isola ecologica mobile: mezzo o attrezzatura, presidiata o anche non se di tipo automatizzato, che viene posizionata in aree individuate per alcune ore con cadenze precise e permette il conferimento di rifiuti riciclabili, ingombranti o pericolosi che non possono essere conferiti con il servizio di raccolta ordinario;

r) Multimateriale leggero: rifiuti differenziati di imballaggio in plastica, metalli e materiali simili (anche non di imballaggio purché consentiti dagli accordi con i consorzi di filiera), qualora raccolti congiuntamente nel medesimo contenitore;

s) Piano Annuale delle Attività: il piano, con carattere previsionale, redatto annualmente dal Gestore per definire puntualmente le modalità attuative del servizio nell'anno di riferimento nel rispetto di quanto previsto nella documentazione contrattuale dell'affidamento;

t) Raccolta a chiamata: servizi di ritiro a domicilio del rifiuto su richiesta, sia nel caso che ciò avvenga attraverso l'attivazione di un servizio periodico per le sole utenze registrate in apposita lista, sia che ciò avvenga attraverso ritiri per appuntamento;

u) Raccolta a chiamata "on demand": particolari raccolte a chiamata attivabili

direttamente dal singolo utente (domestico e/o non domestico) al riempimento del singolo contenitore, tramite svariati strumenti di comunicazione (App per smartphone o tablet, telefono, sito web, sms, ecc.);

v) Raccolta di prossimità: servizio di raccolta di tutte le frazioni fondamentali (rifiuto indifferenziato residuo - RUR, frazione organica - Forsu, carta, imballaggi in vetro, plastica e metallici) con contenitori posizionati a bordo di strada al servizio di un gruppo ristretto di utenze (orientativamente 6 - 12 utenze) prevalentemente in ambiti caratterizzati da insediamenti di case sparse o nuclei minori e, ove necessario, ad accesso controllato;

w) Raccolta domiciliare (o porta a porta): servizi di raccolta con esposizione di contenitori da parte di singole utenze o di utenze condominiali;

x) Raccolta puntuale: servizi di raccolta aggiuntivi, attivati a richiesta dal Comune, diretti a singole grandi utenze, ricompresi all'interno dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, generalmente svolti con l'ausilio di scarrabili o presscontainer;

y) Raccolta stradale: servizio di raccolta nel quale gli utenti conferiscono i rifiuti in cassonetti, bidoni o altri contenitori posizionati permanentemente su suolo pubblico o ad uso pubblico;

z) Raccolta stradale con postazioni integrate: servizio di raccolta di tutte le frazioni fondamentali (rifiuto indifferenziato residuo - RUR, frazione organica - Forsu, carta, imballaggi in vetro, plastica e metallici) con batterie di contenitori, tipicamente di grande capienza e posizionati a bordo di strada, al servizio di un ampio gruppo di utenze; la raccolta stradale con postazioni integrate richiede che in ciascuna postazione sia ordinariamente prevista la presenza di contenitori destinati al conferimento di ciascuna delle suddette frazioni fondamentali;

aa) Rifiuto indifferenziato (o anche Rifiuto Indifferenziato Residuo – RUR): frazione del rifiuto indifferenziata restante dopo le raccolte differenziate delle altre frazioni oggetto di raccolte dedicate;

bb) TQRIF: è il Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei RIFIUTI urbani, di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif e successive modifiche e integrazioni;

cc) TITR: è il testo Integrato in tema di TRasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA n. 444/2019/R/rif e successive modifiche e integrazioni;

dd) Sistemi di vuoto a rendere: sistemi che prevedono che un contenitore (tipicamente bottiglie di vetro) una volta svuotato sia reso dall'utente al fornitore, per essere avviato al riutilizzo.

#### **Articolo 4. Classificazione dei rifiuti**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

## 2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; si precisa che ai fini del presente regolamento, si considera quale "confine stradale" quello definito ai sensi dell' art.3 comma 10 del CdS.
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

## 4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca; si precisa che i rifiuti derivanti da attività agricole connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile non originati da attività di produzione e lavorazione agricola, bensì da attività similari a quelle di cui all'allegato L-quinquies della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (ad esempio attività agrituristiche o di commercializzazione dei beni prodotti) e simili per natura e composizione ai rifiuti urbani rientrando nelle tipologie di cui all'allegato L-quater al suddetto decreto, sono da considerarsi rifiuti urbani;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti

dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;  
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;  
i) i veicoli fuori uso.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

## TITOLO II – PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

### Articolo 5. Principi generali

1. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 179, c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

2. L'ATO, il Comune e il Gestore del servizio perseguono, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, l'incremento del recupero e riciclo dei materiali, il miglioramento dei servizi e del decoro della città, l'incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati, attraverso:

a) l'informazione ai cittadini per promuovere la cultura ambientale, anche attraverso accordi con le Associazioni dei cittadini, le Associazioni ambientaliste, di volontariato e i rappresentanti di categoria, realizzando progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti, adottando eventuali forme di agevolazione e premialità;

b) la prevenzione della produzione ed una corretta gestione dei rifiuti negli eventi pubblici;

c) l'organizzazione dei Centri del Riuso e la promozione del riutilizzo;

d) la promozione della lotta agli sprechi alimentari;

e) gli acquisti ambientalmente preferibili sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori. L'ATO e il Comune promuovono iniziative e progetti pilota volti ad incrementare gli obiettivi del GPP (Green Public Procurement) con particolare riferimento alle politiche finalizzate al "plastic free".

3. I cittadini adottano comportamenti sostenibili, orientati alla minimizzazione della propria produzione dei rifiuti urbani, operando anche scelte di prodotti sfusi, o imballati con possibilità di ricariche, che consentano di ridurre gli acquisti degli imballaggi primari.

4. I cittadini scelgono preferibilmente il consumo dell'acqua proveniente dal sistema cittadino della distribuzione dell'acqua pubblica, in sostituzione all'acquisto di acqua confezionata. In alternativa, ove questo non è possibile, prediligono l'acquisto di acqua con sistemi di vuoto a rendere (es. vetro).

5. Il compostaggio domestico, pur rappresentando in concreto una forma di prevenzione all'origine del rifiuto prodotto rispetto all'immissione dello stesso nel

circuito di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, non è oggetto di regolazione nel presente Titolo, bensì nel successivo Titolo III “Servizio di raccolta rifiuti urbani e obblighi per i conferimenti” e in particolare nell’art. 20. Ciò in coerenza con quanto previsto dal D.M. 26.5.2016 che inserisce il contributo del compostaggio domestico nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Nel menzionato Titolo III trovano anche regolazione le pratiche del compostaggio di comunità (art. 21) e del compostaggio di prossimità (art. 22).

#### **Articolo 6. Azioni per la riduzione della produzione di rifiuti in eventi pubblici**

1. Le presenti disposizioni si applicano agli eventi pubblici, intesi quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo, fieristico ed ogni altra manifestazione che si svolgano in spazi pubblici o privati aperti al pubblico, per i quali si concretizzi una produzione di rifiuti urbani.

2. Nell’ambito dell’organizzazione degli eventi di cui al comma 1, il soggetto organizzatore deve:

a) organizzare l’evento minimizzando i rifiuti urbani da esso derivabili, come ulteriormente specificato nel seguito del presente articolo;

b) organizzare un’efficace ed efficiente raccolta differenziata, come specificato all’art. 39 del presente Regolamento;

c) informare i partecipanti all’evento sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti prodotti nel corso dell’evento e sulle modalità attivate per ridurre la produzione, riportandole ove possibile anche sul materiale informativo e promozionale della manifestazione.

3. La riduzione della produzione dei rifiuti deve essere perseguita attraverso:

a) utilizzo di stoviglie e posaterie per la somministrazione di cibi e bevande, qualora prevista, in materiali durevoli, riutilizzabili e igienizzabili; nel caso di impossibilità a poter effettuare l’igienizzazione della stoviglieria e della posateria, la distribuzione di cibi e bevande deve avvenire utilizzando utensili in materiali compostabili;

b) installazione di postazioni per la distribuzione di acqua pubblica e bevande alla spina utilizzando bicchieri a rendere o in materiali compostabili;

c) utilizzo del vuoto a rendere per la distribuzione delle bevande, con inserimento della cauzione sul prezzo della bigliettazione, ove prevista;

d) minimizzazione degli imballaggi primari e secondari, preferendo l’acquisto di confezioni di grandi dimensioni, di un solo materiale;

e) organizzazione della redistribuzione delle eccedenze alimentari, in conformità alle leggi vigenti in materia, e/o fornitura di family bag (definite quali contenitori da asporto per il cibo eventualmente non consumato a seguito dell’effettuazione di pasti al di fuori dell’ambito domestico, fornito dal ristoratore al cliente); la clientela deve essere debitamente informata sulla possibilità e importanza di utilizzo delle stesse.

4. È fatto divieto di utilizzo di stoviglie, posaterie e di qualsiasi altro contenitore o

utensile in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande nel corso dell'evento.

#### **Articolo 7. Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dai servizi di ristorazione scolastica**

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del Comune, il servizio di ristorazione scolastica utilizza preferibilmente piatti di ceramica, fondi e piani, bicchieri di vetro infrangibile, posate di acciaio, oppure piatti, bicchieri e posate realizzati in altro materiale riutilizzabile.

2. Il lavaggio e l'igienizzazione delle stoviglie (pentole, piatti, bicchieri, posate inox) e di ogni altro strumento utilizzato nella preparazione del confezionamento, nella distribuzione, nel consumo, nel trasporto e nella somministrazione dei pasti, deve essere effettuato attraverso l'utilizzo di lavastoviglie.

3. Qualora non vi fosse spazio sufficiente per l'installazione di adeguata lavastoviglie, oppure non fosse possibile garantire un'efficace organizzazione delle operazioni di igienizzazione e/o stoccaggio di piatti, bicchieri e posate, per le caratteristiche logistiche del centro refezionale, si potrà procedere, dopo comprovata dimostrazione di tali evenienze e previa autorizzazione del Comune, con l'impiego di piatti monouso e bicchieri monouso in materiali conferibili nella raccolta della carta o nella raccolta della frazione organica (materiali compostabili).

4. L'acqua per l'allestimento dei tavoli dei refettori deve essere approvvigionata utilizzando quella proveniente dal sistema cittadino della distribuzione dell'acqua pubblica (se del caso ulteriormente trattata, filtrata, purificata, ecc.) e deve essere somministrata tramite brocche riutilizzabili, resistenti all'usura e ai graffi, lavabili in lavastoviglie.

5. Le tovaglie e i tovaglioli utilizzati nell'allestimento dei tavoli dei refettori devono essere in carta, privi di materiali plastici, per poter essere conferiti nei contenitori dedicati alla raccolta della frazione umida, ad eccezione delle tovaglie e dei bavaglino per i nidi che devono essere in cotone.

#### **Articolo 8. Centri del Riuso**

1. Le presenti disposizioni, così come le ulteriori di maggior dettaglio esposte nell'Allegato C al presente Regolamento, si applicano ai Centri del Riuso, definiti quali spazi presidiati allestiti per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione di beni usati che conservano ancora le caratteristiche per le quali sono stati originariamente prodotti e dunque suscettibili di riutilizzo, ma che non sono più di interesse per il proprietario, ai fini della messa a disposizione per altri utenti interessati.

2. Comune e Gestore del servizio individuano appositi spazi destinati ai Centri del Riuso, anche presso i Centri di Raccolta, purché lo spazio per i beni da riciclare sia distinto, definito ed individuato, anche visivamente, per evitare qualsiasi confusione e

commistione con i rifiuti. Tale individuazione deve essere ben evidente sia sul posto, sia nell'ambito dell'approvazione del Centro di Raccolta da parte del Comune ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.M. dell'8 aprile 2008 e s.m.i. e nelle relative planimetrie.

3. Gli utenti portano i beni che possono ancora essere utilizzati; essi sono esposti sia fisicamente sia a mezzo di applicazioni telematiche.

#### **Articolo 9. Centri di preparazione al riutilizzo**

1. Presso il Centro di Raccolta o il Centro del Riuso o, in subordine, con altra collocazione, può essere prevista la realizzazione e gestione di aree distinte finalizzate al riutilizzo, manutenzione e preparazione di manufatti (rifiuti) che risultano in condizioni idonee al riutilizzo.

2. Le attività di recupero, riciclo e riutilizzo costituiscono attività di mercato non riconducibili all'affidamento al Gestore dei servizi, che comunque ATO e Comune si impegnano a promuovere.

3. A tal fine, l'ATO e il Comune possono prevedere specifici programmi di promozione del riutilizzo, anche allo scopo di attivare nuove iniziative imprenditoriali a sostegno di organizzazioni no-profit.

4. L'attivazione e la gestione dei centri di preparazione al riutilizzo deve comunque essere condotta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 181 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i. e ulteriori correlate.

#### **Articolo 10. Prevenzione dello spreco alimentare**

1. Comune e Gestore del servizio danno applicazione alla legge 19 agosto 2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" (c.d. Legge Gadda), disciplinando le agevolazioni previste all'art. 17 della citata legge con specifici atti attuativi.

2. La limitazione dello spreco alimentare è attuata anche attraverso altre iniziative, con Accordi di programma e Protocolli d'intesa con i Consorzi di filiera afferenti al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e ulteriori soggetti.

3. I cittadini limitano lo spreco alimentare domestico, operando scelte sostenibili in fase di acquisto e di gestione degli approvvigionamenti alimentari.

4. I cittadini possono richiedere la family bag, per l'asporto del cibo eventualmente non consumato a seguito dell'effettuazione di pasti al di fuori dell'ambito domestico.

#### **Articolo 11. Ulteriori azioni per la prevenzione della produzione di rifiuti**

1. Comune e Gestore del servizio possono promuovere ulteriori azioni di prevenzione della produzione di rifiuti, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, finalizzate a:

a) riduzione del consumo di acqua in bottiglia, anche tramite la realizzazione di fontanelli pubblici di alta qualità, anche in collaborazione con il gestore del servizio idrico;

- b) riduzione dei rifiuti nel commercio;
- c) riduzione della posta indesiderata;
- d) riduzione dei consumi di carta negli uffici;
- e) riduzione dei rifiuti nell'ambito dei mercati di distribuzione di ortaggi e frutta

## **TITOLO III – SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI**

### **Articolo 12. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale inclusa la periferia insediata, i centri frazionali e i nuclei abitativi sparsi.
2. Si intendono serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 500 m misurabili sulla viabilità ordinaria dai punti di conferimento (escludendo dalla misurazione le strade private e vicinali, anche se di uso pubblico), sia stradali (inclusi punti di conferimento dei servizi di prossimità) che domiciliari.
3. Restano validi gli standard individuati dal Contratto di Servizio e nel suo Disciplinare Tecnico, per ciascuna tipologia di raccolta.

### **Articolo 13. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta**

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti in accordo con il Gestore del servizio sulla base del Contratto di Servizio stipulato tra lo stesso Gestore e l'Autorità d'Ambito e in base alle indicazioni contenute nel Piano Annuale delle Attività.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani è privilegiata la raccolta differenziata con forme che favoriscano la riduzione del quantitativo di materiali da avviare allo smaltimento attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime.
3. La raccolta in tutte le sue fasi deve assicurare un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose e di quelle residue assicurando il rispetto dell'ambiente e della salute.
4. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo differenziato per tipologia di rifiuto con appositi contenitori, salvo casi particolari dove vengono adottate soluzioni diverse.
5. Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata e le modalità di gestione e conferimento sono specificate nell'Allegato A al presente Regolamento.
6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero, la tipologia e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.
7. Gli utenti hanno l'obbligo di conferire solo nei contenitori ad essi assegnati.
8. Possono essere collocati su richiesta degli interessati contenitori per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti in area privata, con specifici accordi tra il Gestore del servizio e il richiedente.
9. Al fine di consentire l'elaborazione di piani di sviluppo o di intervento, in relazione ai servizi di raccolta e di igiene urbana in genere, gli uffici comunali preposti sono tenuti a

fornire periodicamente al competente ufficio comunale l'elenco delle concessioni edilizie e delle licenze di abitabilità rilasciate per nuovi edifici, lottizzazioni, grosse ristrutturazioni, complessi civili ed industriali, la copia delle planimetrie dei progetti di strade, fognature, arredo urbano e zone verdi approvati da parte della Amministrazione Comunale ed ogni altra notizia, documento, o progetto utile alla programmazione dei servizi oggetto del presente Regolamento. Il competente ufficio comunale si rapporterà in merito con il Gestore del servizio ed ATO, anche al fine di assicurare il corretto raccordo tra banche dati TaRi del Comune e banche dati degli utenti tenute dal Gestore, a supporto della gestione dei servizi e rese anche disponibili, come previsto nel Contratto di servizio e nel suo Disciplinare Tecnico, ad ATO.

#### **Articolo 14. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori**

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore che è tenuto a conservarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate.

2. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore stesso risulta essere utenza iscritta al ruolo; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti provenienti da altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:

- i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;

- i conferimenti presso i Centri di Raccolta di utilizzo sovracomunale sancito da specifiche convenzioni;

- i conferimenti di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica presso i Centri di Raccolta comunali; tali conferimenti, sino a piena strutturazione del servizio, verranno organizzati in base alle possibilità ricettive dei Centri secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Gestore.

3. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati, è fatto divieto negli edifici di nuova costruzione di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani.

4. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere impiegate nella pratica del compostaggio domestico e nelle quali è ammessa la collocazione per l'auto-trattamento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.

5. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per singola tipologia i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti ed in particolare è vietato depositare in essi:

- i rifiuti speciali;

- sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle

attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;

- macerie provenienti da lavori edili, che devono essere conferite, comunque nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, presso il Centro di Raccolta.

6. I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta o negli idonei sacchi chiusi, fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

7. Laddove non sia prevista la raccolta differenziata, il conferimento avviene secondo le modalità specificamente comunicate dal Gestore del servizio.

8. I rifiuti devono essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta, fatta eccezione per il vetro.

9. Qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare i rifiuti impedendo la corretta chiusura del contenitore, né depositarli all'esterno degli stessi.

10. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, o in altri luoghi indicati dal Gestore del servizio stesso.

11. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le modalità previste dall'Allegato A al presente Regolamento.

12. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura fatta salva l'eccezione prevista dal comma 3 dell'art. 107 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.

13. Le specifiche dei sacchi e dei contenitori utilizzabili per la raccolta dei rifiuti sono contenute nell'Allegato A al presente Regolamento.

### **Articolo 15. Operazioni di raccolta**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo ordinariamente dal lunedì al sabato (compresi) e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza minima e le indicazioni contenute nel Disciplinare Tecnico del servizio ed il calendario e le modalità specifiche stabilite nel Piano Annuale delle Attività, di concerto tra il Comune ed il Gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 13.

2. Il Gestore provvede ad assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta, provvedendo di norma all'effettuazione delle raccolte il primo giorno antecedente o successivo non festivo.

3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.

4. È fatto obbligo di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico che in aree private.

### **Articolo 16. Modalità organizzative del servizio di raccolta domiciliare**

1. La raccolta domiciliare avviene tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta in date ed orari prestabiliti.
2. Date ed orari della raccolta e le loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei, in base alle previsioni della Carta della Qualità dei Servizi approvata da ATO.
3. Il Gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal Gestore del servizio in comodato d'uso gratuito e rimangono di proprietà del Gestore stesso. È vietato utilizzare contenitori per il conferimento dei rifiuti diversi da quelli forniti dal Gestore o comunque dallo stesso non autorizzati. In caso di contenitori di capacità unitaria superiore a 360 litri, previo assenso del Comune, può essere prevista la presentazione da parte dell'utente di una cauzione in favore del Gestore.
5. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per il rifiuto indifferenziato residuo e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite. Le specifiche rispetto ai colori ed ai contenitori da utilizzare, sulla base delle indicazioni contenute nel Disciplinare Tecnico del servizio, sono presenti nell'Allegato A al presente Regolamento.
6. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
7. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido al Gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento (se attribuibile al medesimo detentore). I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte.
8. La manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all'utente (compreso il furto), per dolo o colpa grave, sono a carico del Gestore. In caso diverso, la manutenzione e la sostituzione sono effettuate previo risarcimento del danno arrecato da parte dell'utente.
9. Nel caso di furto il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 360; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
10. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare è da intendersi a carico degli utenti, fatta eccezione per accordi o eventuali richieste specifiche del Comune al Gestore. Laddove il lavaggio dei contenitori sia di competenza del Gestore, lo stesso assicura il corretto smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, dei reflui derivanti da tali operazioni di lavaggio.
11. Laddove la raccolta sia effettuata con sistemi di riconoscimento del conferente (quali

ad esempio sistemi R-fid, cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su sacchi, contenitori o altro strumento di raccolta), l'utente utilizza e custodisce tali dispositivi responsabilmente secondo le disposizioni del Gestore del servizio e/o di ATO e del Comune.

12. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza.

13. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio.

14. E' obbligo dell'utenza non condominiale o dei condomini, in solido fra loro, provvedere all'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata esclusivamente nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti, al piano strada, sulla pubblica via o strada ad uso pubblico o anche privata ma soggetta a uso pubblico, comunque in adiacenza, di norma, al limite del confine di proprietà dell'utente, in maniera da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Con il termine "adiacenza" si intende la posizione più prossima possibile al confine di proprietà. E' obbligo dell'utenza riporre i contenitori all'interno dei cortili o delle proprie pertinenze entro gli orari prestabiliti dopo l'avvenuto servizio di raccolta, rispettando i seguenti orari:

-per i servizi svolti in orario antimeridiano (5.00 – 14.00), il rifiuto potrà essere esposto dalle ore 18.00 del giorno precedente, e il relativo contenitore vuoto dovrà essere riposto all'interno delle proprie pertinenze entro le ore 21.00 del giorno di ritiro; è fatto salvo il caso di mancato ritiro, opportunamente segnalato al gestore (mediante i canali previsti sulla Carta dei Servizi del Gestore).

-per i servizi svolti in orario pomeridiano (12.00 – 21.00), il rifiuto potrà essere esposto dalle ore 1.00 del giorno precedente; e il relativo contenitore vuoto dovrà essere riposto all'interno delle proprie pertinenze entro le ore 9 della mattina successiva; è fatto salvo il caso di mancato ritiro, opportunamente segnalato al gestore (mediante i canali previsti sulla Carta dei Servizi del Gestore).

15. In casi particolari e per motivate esigenze, il Gestore accede alle strade/aree private per effettuare la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto.

16. Nel caso di aree private (strade, corti ecc.) di accesso a proprietà plurime non costituite in condominio, il Gestore, previa verifica dell'accessibilità e valutazione tecnica ed esclusivamente se autorizzato e manlevato con apposito documento sottoscritto da proprietari, accede con i propri operatori e mezzi per svuotare i contenitori e riporli nella postazione originaria.

17. Nel caso specifico dei condomini, il Gestore può accedere (anche attraverso sistemi di apertura universale) con i propri operatori e/o mezzi nelle aree private per prelevare, eventualmente trascinare su suolo pubblico e svuotare il contenitore e riporlo nella postazione originaria, solo nel caso sussistano le condizioni di accesso (assenza di barriere architettoniche, spazi limitati ecc.), preventivamente verificate, e

esclusivamente se autorizzato e manlevato con apposito documento sottoscritto dall'Amministratore/Assemblea di Condominio.

18. I contenitori esposti a cura degli utenti devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.

19. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi. Salvo diversa indicazione del Gestore, il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo, ma all'interno dei contenitori o sacchi previsti oppure opportunamente rilegato.

20. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti, nei contenitori per la raccolta, rifiuti pressati meccanicamente o con modalità tali da impedire il completo svuotamento dei contenitori o che superino in peso il 75% della portata massima dei contenitori. In tali casi non sarà garantito il regolare o completo svuotamento dei contenitori.

21. L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.

22. Durante le operazioni di svuotamento dei contenitori o presa, è compito del Gestore verificare eventuali errori di conferimento da parte degli utenti, attivando una adeguata modalità di segnalazione all'utente dell'errore compiuto ovvero della non conformità del rifiuto esposto (ad esempio tramite apposizione di specifico adesivo).

23. Il Regolamento Edilizio dovrà prevedere l'individuazione, a cura del progettista, di aree all'interno dei condomini destinate alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. In generale, per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

24. Al fine di facilitare la localizzazione, il corretto conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza ed il ritiro dei rifiuti da parte del Gestore, è possibile individuare ed allestire a cura e manutenzione da parte del condominio ed in conformità ai regolamenti edilizi comunali, punti di raccolta dei contenitori aventi elementi di delimitazione e schermatura in materiale idoneo (preferibilmente riciclato) a garantire un adeguato profilo di decoro, di sicurezza e di inserimento nel contesto urbano.

25. Eccezionalmente, è ammesso, previo accordo con Comune e Gestore, il posizionamento permanente di contenitori a bordo strada di strade pubbliche per utenze identificate, limitatamente a quelle ubicate in condizioni disagiate sotto il profilo urbanistico o con accertata impossibilità di contenimento di contenitori all'interno dell'abitazione, o a disposizione di utenze isolate quali quelle altrimenti raggiungibili solo con strade poderali o private.

Al fine di garantire che il pubblico servizio avvenga secondo gli standard definiti di garanzia di raccolta e qualità del rifiuto, nel caso in cui i contenitori siano collocati su area accessibile al pubblico, gli stessi dovranno essere dotati di indicazione riportante i

numeri civici delle utenze di riferimento, di adesivo riportante la dicitura "autorizzato su strada", di serratura apribile fornita dal Gestore del servizio e/o, a discrezione del Gestore, di predisposizione per l'applicazione, da parte dei condomini, di lucchetti per impedire il conferimento di terzi.

In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione Comunale è condizionato al parere favorevole del Gestore, e al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, secondo le prescrizioni del vigente regolamento comunale in materia.

26. I contenitori, di norma, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali, saranno, in conformità alle disposizioni stabilite dal Gestore del servizio, che terranno conto delle dimensioni dei contenitori stessi:

- ritirati a cura del Gestore del servizio presso l'utenza,
- oppure riconsegnati dall'utente al Gestore del servizio.

Nel caso in cui la conduzione o occupazione dei locali sia trasferita ad altro soggetto subentrante in tempi brevi (indicativamente entro tre mesi) ed i contenitori versino in buono stato, il Gestore potrà allocare gli stessi al nuovo conduttore/occupante senza necessità di ritiro o consegna. Sono fatte salve diverse previsioni contenute nel Regolamento tariffario, con riferimento in particolare alle gestioni a TARI tributo puntuale o tariffa corrispettivo puntuale.

27. Per singole specifiche utenze, in genere da intendersi come grandi utenze, il servizio (denominato di "raccolta puntuale") può essere effettuato con cassoni scarrabili, press-container, o batterie di cassonetti.

28. Al fine di consentire flessibilità nei conferimenti dei rifiuti da parte di utenze aventi specifiche esigenze di servizio, quali utenze non residenti che, al termine del soggiorno, non avrebbero la copertura di tutte le principali frazioni merceologiche garantita dal calendario di raccolta domiciliare, può essere prevista l'installazione sul territorio di isole ecologiche informatizzate, consistenti in strutture stazionarie comprendenti più contenitori per il conferimento dei rifiuti, dotate di elementi meccanici ed elettronici che consentono di limitarne l'utilizzo alle sole utenze autorizzate in base alle modalità indicate dal Gestore.

### **Articolo 17. Modalità organizzative del servizio di raccolta domiciliare a chiamata**

1. La raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti è effettuata, laddove attivata, nella forma di servizi a chiamata, essendo così definiti i servizi di ritiro a domicilio del rifiuto su richiesta, sia nel caso che ciò avvenga attraverso l'attivazione di un servizio periodico per le sole utenze registrate in apposita lista (ad esempio per rifiuti urbani pericolosi, per rifiuti di prodotti sanitari assorbenti, raccolte dedicate per utenze non domestiche o per rifiuti verdi), sia che ciò avvenga attraverso ritiri per appuntamento (ad esempio ingombranti e beni durevoli, inclusi RAEE).

2. I rifiuti ingombranti e RAEE conferiti al servizio di ritiro su chiamata, laddove attivo, devono essere collocati nel luogo di ritiro secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio, rispondenti a quanto specificato al comma 14 dell'art. 16 per le raccolte

domiciliari in genere, e secondo gli orari e nei giorni all'uopo prescritti. Il servizio prevede un massimo di un ritiro al mese per massimo 5 pezzi per ogni ritiro (inteso il "pezzo" come il prodotto completo, indipendentemente dal fatto che sia conferito smontato) in coerenza con la Delibera ARERA 15/2022 R-rif. Tali limiti quantitativi sono da intendersi comunque oggetto di riallineamento automatico all'eventuale modificarsi delle specifiche di cui al Disciplinare Tecnico del servizio.

Ogni utente avrà diritto ad un massimo di 3 interventi/anno, intervallati l'uno dall'altro da almeno n. 30 giorni.

Quantità superiori, o numero di interventi maggiori di 3/annui per utente, o richieste di intervento con intervalli di tempo inferiore a 30 giorni, potranno costituire interventi a pagamento da parte dell'utente, anche direttamente a favore del Gestore, secondo gli accordi intercorsi con il Comune, restando inteso che in tali casi attese oltre i 15 gg non fanno scattare alcun rimborso.

3. L'Autorità d'Ambito, nelle gestioni in cui siano presenti Centri di raccolta operativi o altri sistemi alternativi al servizio domiciliare, d'intesa con le Associazioni dei consumatori locali e con il Gestore, può prevedere:

- a) un numero minimo di ritiri annuali inferiori a quanto stabilito al comma precedente;
- b) un corrispettivo minimo in capo all'utente, comunque non superiore al costo del servizio di ritiro, qualora già previsto, oppure laddove venga implementato un sistema di tariffazione puntuale.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 non si applicano agli utenti che dichiarino anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero a ulteriori utenti in condizioni di fragilità economica e/o fisica, individuati secondo criteri definiti dall'ATO, a cui deve essere assicurata l'erogazione della prestazione senza oneri aggiuntivi.

5. Il tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata, non può essere superiore a 15 giorni lavorativi, escluse le prenotazioni personalizzate su richiesta dell'utente con data di ritiro successiva a quella proposta dal gestore.

6. L'utente è tenuto a disporre i rifiuti in modo ordinato (ad esempio, secondo le istruzioni al riguardo definite dal Gestore, indicando con uno specifico cartello/targa apposto sul rifiuto, il nome del Gestore, il numero di prenotazione e la data prevista per il ritiro), occupando il minimo spazio possibile, in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni, e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli; in particolare, è vietato collocare rifiuti ingombranti e RAEE in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico.

7. In determinati contesti, a discrezione del Gestore ed in accordo con l'ATO e il Comune, possono inoltre essere previste particolari raccolte a chiamata cosiddette "on demand", attivabili direttamente dal singolo utente (domestico e/o non domestico) al riempimento del singolo contenitore, tramite svariati strumenti di comunicazione (App, per smartphone o tablet, telefono, sito web, sms, etc.) per il rifiuto urbano residuo e/o

altre frazioni merceologiche, qualora venga riscontrato un efficientamento ed un'ottimizzazione complessiva del servizio (ad esempio: per contesti di case sparse, agriturismi, per raccolte presso utenze non domestiche, ecc.).

### **Articolo 18. Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali, anche di prossimità**

1. Il servizio di raccolta stradale è attuato mediante appositi contenitori nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti. Rientrano nell'ambito del concetto di raccolta stradale, così come richiamata nel presente Regolamento:

- la raccolta stradale con postazioni integrate, come definita all'art. 3 comma 2 lett. z del presente Regolamento;

- la raccolta di prossimità, come definita all'art. 3 comma 2 lett. v del presente Regolamento.

2. La raccolta stradale con postazioni integrate, qualora per motivi logistici e di spazi non sia possibile allestire in ogni postazione batterie complete di contenitori, può prevedere il frazionamento delle suddette batterie in più spazi, garantendo le distanze massime dalle utenze almeno per i contenitori del rifiuto indifferenziato residuo e della frazione organica.

3. La raccolta stradale con postazioni integrate può essere anche svolta, laddove condizioni di particolare pregio dell'insediamento lo richiedano, con contenitori interrati.

4. La raccolta stradale con postazioni integrate, purché ad accesso controllato, può essere prevista nei Comuni serviti da raccolta domiciliare anche come modalità integrativa o sostitutiva in aree ove, per ragioni logistiche o di tipologia di edifici, non siano praticabili raccolte domiciliari ad esposizione (come in centri storici con insediamenti disagiati, aree di particolare pregio nei quali è inopportuna l'esposizione di rifiuti, aree ad altissima densità turistica).

5. La raccolta di prossimità può essere anche condotta come modalità integrativa in aree ad elevata dispersione dei Comuni serviti principalmente da raccolta domiciliare o da raccolta stradale con postazioni integrate. Tale modalità di raccolta può eccezionalmente essere prevista anche in aree ove, per ragioni logistiche o di tipologia di edifici, non siano praticabili raccolte domiciliari ad esposizione, prevedendo sistemi che consentano di limitare l'accesso unicamente alle utenze interessate.

6. I contenitori su strada o sul suolo pubblico in genere devono essere conformi per tipologia e posizionamento a quanto disposto dal Codice della strada, devono essere rispettosi del decoro urbano e devono riportare le istruzioni da seguire per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati.

7. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per il rifiuto indifferenziato residuo e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.

8. Il numero dei contenitori installati deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
9. Per i servizi stradali e di prossimità, sono in ogni caso, per le utenze domestiche, escluse configurazioni di servizio che prevedano una disponibilità di punti di conferimento per ciascuna delle frazioni riciclabili inferiori a quelli del rifiuto indifferenziato residuo (con la sola eccezione della possibilità di esentare dalla raccolta della frazione organica aree rurali con ampio ricorso ad autocompostaggio e di specifiche previsioni per centri abitati e case sparse montane).
10. I contenitori sono soggetti a svuotamento periodico e a periodico lavaggio e/o sanificazione nei casi ritenuti necessari, essendo tale attività posta in capo al Gestore per quanto specificato nel Contratto di Servizio; il Gestore stesso assicura nel caso il corretto smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, dei reflui derivanti da tali operazioni di lavaggio.
11. Nel caso di contenitori interrati, è previsto il periodico lavaggio del torrino e delle pedane oltre che la rimozione di eventuali liquidi dispersi sul fondo, a cura del Gestore per quanto specificato nel contratto di affidamento dei servizi.
12. Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in essi contenuti avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
13. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
14. I contenitori devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili dall'utenza nonché dai mezzi destinati al loro svuotamento.
15. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale deve essere in ogni caso effettuato tenendo conto delle prescrizioni del Codice della strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto del decoro urbano.
16. Al fine di tutelare gli utenti portatori di handicap, i contenitori dovranno essere accessibili e posizionati in modo tale da non intralciare i percorsi per i non vedenti.
17. L'area interessata dai contenitori deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo o costituita da piazzole ricavate nei marciapiedi; a cura del Gestore devono essere installate, quando necessario, le protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione dei contenitori.
18. Al fine di consentire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori da parte del Gestore del servizio, ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada è vietato parcheggiare veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio.
19. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza minima (indicativamente superiore a 3 metri) in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati [e ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti].
20. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, ad eccezione del vetro,

prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

21. Qualora il rifiuto debba essere conferito in un contenitore stradale e tale contenitore sia pieno, l'utente è tenuto a cercarne un altro, nelle immediate vicinanze, che offra maggiore disponibilità. Qualora i contenitori risultassero costantemente pieni, o inservibili, l'utente, oltre a poter sporgere specifico reclamo al Gestore in base a quanto previsto nella Carta della Qualità dei Servizi, può rivolgere una specifica richiesta di incremento dei contenitori stradali al Comune ed al Gestore del servizio il quale è tenuto, previa verifica, ad adeguare il numero o il volume secondo quanto stabilito nel Contratto di Servizio sottoscritto con ATO.

22. Nel caso di contenitori interrati, l'utente è tenuto ad osservare le indicazioni riportate sulle torrette che confluiscono il rifiuto nel contenitore; dopo il conferimento, l'utente deve assicurarsi che le aperture delle torrette siano perfettamente chiuse.

23. È vietato spostare, manomettere, rompere o sporcare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal Gestore del servizio.

24. Laddove la raccolta sia effettuata con sistemi di riconoscimento del conferente (quali ad esempio tramite App per dispositivi mobili o tessere per l'apertura dei contenitori, cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su sacchi, contenitori o altro strumento di raccolta), l'utente utilizza e custodisce tali dispositivi responsabilmente secondo le disposizioni del Gestore del servizio e/o di ATO e del Comune.

25. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati all'utenza.

26. Modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori possono essere richieste dalle amministrazioni o dai conduttori degli stabili interessati con motivata domanda al Gestore del servizio, che provvede all'accoglimento o al diniego motivato della stessa, secondo le modalità previste dalla Carta della Qualità dei Servizi.

27. Il Gestore provvede al prelievo di eventuali rifiuti depositati in prossimità dei contenitori. Laddove tali operazioni non possano essere eseguite contestualmente allo svuotamento dei contenitori, il Gestore provvede a pianificare interventi aggiuntivi di pulizia nell'intorno delle postazioni dei contenitori.

28. Tutti i soggetti che eseguono lavori che interferiscono con le aree su cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo se i lavori comportano lo spostamento di contenitori o ne limitano l'accessibilità e sono tenuti, a proprio carico, all'eventuale ripristino delle piazzole e della segnaletica.

29. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove urbanizzazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria devono essere previsti e realizzati gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dal Gestore del servizio, in funzione dei parametri relativi alla

densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. A tale scopo, deve essere acquisito parere preventivo tecnico del Gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

### **Articolo 19. Modalità organizzative del servizio di raccolta a mezzo di isole ecologiche mobili**

1. Il servizio di raccolta a mezzo di isole ecologiche mobili, laddove attivato, consiste in un mezzo o attrezzatura, presidiata o anche non se di tipo automatizzato, che viene posizionata in aree individuate per alcune ore con cadenze precise e permette il conferimento di rifiuti riciclabili, ingombranti o pericolosi che non possono essere conferiti con il servizio di raccolta ordinario.

2. Presso l'isola ecologica mobile, anche con l'aiuto di uno o più operatori, l'utente può conferire correttamente diverse tipologie di rifiuto senza dover raggiungere il Centro di Raccolta Comunale.

3. I rifiuti oggetto di raccolta tramite isola ecologica mobile sono indicativamente i seguenti:

- Rifiuto indifferenziato residuo – RUR
- Frazione organica – Forsu
- Carta
- Imballaggi in vetro, plastica e metallici
- Abiti (tessili) usati
- Pile e batterie
- Farmaci scaduti
- RAEE
- Oli alimentari
- Contenitori etichettati T e/o F
- Toner
- Prodotti sanitari assorbenti (pannolini, prodotti per incontinenza)

4. Il Gestore assicura l'informazione agli utenti in merito alle modalità organizzative di dettaglio del servizio, così come concordate con il Comune (calendario di servizio, postazioni di stazionamento, rifiuti conferibili e limiti quantitativi al conferimento).

5. L'operatore addetto al servizio può provvedere, ove ritenuto opportuno, all'identificazione del conferente. In caso di isole ecologiche mobili automatizzate, il conferimento avviene previo riconoscimento dell'utente conferente tramite tessera ed è riservato agli iscritti al ruolo della TARI.

### **Articolo 20. Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale**

1. ATO, il Comune ed il Gestore favoriscono il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate e ulteriormente dettagliate nell'Allegato B al presente Regolamento.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.
3. La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purché condivise.
4. Il Comune di concerto con il Gestore può prevedere l'attivazione di iniziative sperimentali per l'attuazione della pratica del compostaggio domestico anche in condomini o in singole unità abitative.
5. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, biocomposter e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.
6. Non sono considerate pratiche di compostaggio domestico le metodologie che prevedono lo spargimento diretto nel terreno del rifiuto organico o l'utilizzo del rifiuto organico come alimento per animali.
7. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico/sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
8. Nel caso in cui l'utente rifiuti il contenitore dell'organico per la raccolta domiciliare scegliendo di praticare il compostaggio domestico o nel caso siano previsti benefici tariffari legati a tale pratica, la richiesta della riduzione tariffaria dovrà prevedere il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato.
9. Il controllo, effettuato da parte del Comune o da parte del Gestore, sulla corretta attuazione della pratica del compostaggio domestico prevede quanto segue:
  - contatto con gli utenti selezionati assegnatari dei biocomposter e fissazione appuntamento;
  - visita di controllo del corretto utilizzo del biocomposter e/o della concimaia da parte di personale tecnico in grado di eseguire tale valutazione, con sottoscrizione di specifica modulistica tramite apposizione della firma da parte degli utilizzatori oggetto di visita; le visite di controllo dovranno essere annualmente in numero tale da garantire il conseguimento della percentuale di controlli positivi con apposizione della firma dell'utente superiore a quanto stabilito nella normativa regionale vigente (25% delle compostiere censite);
  - predisposizione della banca dati dei controlli effettuati;
  - trasmissione al Comune delle schede compilate relative ai controlli effettuati entro il 31 dicembre e consegna della banca dati globale delle utenze al termine del servizio.

## **AUTOCOMPOSTAGGIO**

### **Articolo 21. Compostaggio di comunità**

1. Il “compostaggio di comunità” è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, come disciplinato dal D.M. del 29 dicembre 2016, n. 266.
2. L'attività può essere effettuata per quantitativi non superiori a 130 tonnellate annue.
3. Il soggetto produttore del rifiuto organico coincide con il conferitore all'attrezzatura per il compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto.
4. Le attività di compostaggio di comunità, anche ai fini della possibile riduzione tariffaria, devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dal sopra citato Decreto Ministeriale.

### **Articolo 22. Compostaggio di prossimità**

1. Il “compostaggio di prossimità” è l'attività di compostaggio di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine e mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente 80 t/a e destinata esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei Comuni confinanti che stipulano una Convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, come disciplinato dall'art. 214, c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.
2. Nel compostaggio di prossimità, il gestore dell'impianto è il Gestore del servizio ed il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost.
3. Le attività di compostaggio di prossimità, anche ai fini della possibile riduzione tariffaria, devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dall'art. 214, c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.
4. per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento allo specifico regolamento di gestione del compostaggio locale, previsto dall'art. 214 c. 7 bis del TUA da adottare su proposta del Gestore.

### **Articolo 23. Cestini portarifiuti**

1. I cestini portarifiuti (detti anche cestini gettacarta) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico sono installati dal Comune o dal Gestore del servizio, secondo quanto definito nell'ambito del contratto di affidamento del servizio; il Gestore provvede al loro periodico svuotamento e pulizia.
2. La gestione e manutenzione degli stessi è a carico del Gestore del servizio, che provvede alla loro riparazione o sostituzione in caso di danneggiamento.
3. La tipologia dei contenitori portarifiuti deve essere approvata dal Comune; su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.
4. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

5. I contenitori devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e di sicurezza, garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e da animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e essere dotati generalmente di posacenere.

6. Al fine di tutelare gli utenti portatori di handicap, i cestini dovranno essere accessibili e posizionati in modo tale da non intralciare i percorsi per i non vedenti.

7. Al fine di migliorare il decoro e la pulizia, il Comune e ATO, in accordo con il Gestore, potranno prevedere tipologie di contenitori, anche a carattere sperimentale, per l'intercettazione in forma differenziata dei rifiuti.

8. È vietato:

- utilizzare i contenitori per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche;
- danneggiare, ribaltare o rimuovere i contenitori;
- eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura;
- abbandonare rifiuti di ogni genere sopra, sotto o attorno ai contenitori.

#### **Articolo 24. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta**

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso il Centro di Raccolta Comunale (nel seguito Centro di Raccolta).

2. Le finalità principali cui assolve il Centro di Raccolta sono stabilite dal D.M. dell'8 aprile 2008 e s.m.i.

3. Il Centro di Raccolta è costituito da un'area appositamente progettata, realizzata e gestita per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.

4. Possono essere conferite al Centro di Raccolta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- rifiuti urbani di sfalci e potature;
- rifiuti per i quali è già stata attivata la raccolta differenziata, quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato di esclusiva provenienza domestica, pile, batterie esauste, ecc.;
- eventuali altre tipologie di rifiuti per le quali non vengono attivate altre raccolte differenziate.

Possono inoltre essere conferite al Centro di Raccolta, comunque nel rispetto della regolamentazione definita da ATO, di concerto con il Comune ed il Gestore, anche le seguenti ulteriori tipologie di rifiuti:

- residui della pulizia stradale se avviati a recupero (codice EER 20.03.03);
- rifiuti urbani non differenziati (codice EER 20.03.01).

5. Le aree di localizzazione del Centro di Raccolta devono essere recintate, presidiate e custodite.

6. Il Centro di Raccolta adotta orari di apertura sufficientemente ampi e adeguatamente comunicati all'utenza.

7. I rifiuti appartenenti alle tipologie raccolte nel Centro di Raccolta sono conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il Gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (quali ad esempio distributori di RAEE).

8. Non è ammesso il conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta da parte di utenze domestiche o non domestiche avvalendosi, per il trasporto, di terzi non abilitati all'effettuazione dei trasporti stessi.

9. Il Centro di Raccolta, di norma, deve essere dotato di pese idonee alla verifica dei quantitativi di rifiuti conferiti e avviati a destino, fatta eccezione per strutture di ridotte dimensioni all'interno delle quali non risulti tecnicamente e economicamente realizzabile l'installazione dei suddetti sistemi di pesatura.

10. Presso il Centro di Raccolta possono conferire i rifiuti indicati tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo del Comune di conferimento (o dei Comuni di conferimento, qualora sia formalizzato il ruolo sovracomunale della struttura in questione).

11. Le utenze non domestiche presenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti sopra indicati, esclusivamente se classificati come rifiuti urbani, nei limiti e nelle quantità determinate sulla base delle ricettività impiantistiche specifiche, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti.

12. Per l'effettuazione del trasporto dei propri rifiuti in fase di conferimento al Centro di Raccolta, le utenze non domestiche devono disporre di corrispondente iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (in categoria 2bis o altra idonea).

14. L'utente che conferisce i propri rifiuti non è tenuto ad alcun tipo di pagamento presso il Centro di Raccolta, salvo quanto diversamente stabilito dalla vigente regolamentazione in materia di TARI o di tariffa corrispettiva.

15. Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno del Centro di Raccolta sono le seguenti:

- se richiesta, identificazione del conferente e controllo visivo della conformità del rifiuto alla normativa;
- per le utenze non domestiche è fatto obbligo di attenersi alla normativa vigente che regola l'accesso ai Centri di Raccolta;
- separazione delle varie tipologie di rifiuto;
- conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti separati ponendo particolare attenzione ad evitare danneggiamenti e rotture ai componenti più fragili;
- divieto di abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di

effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;

- sosta all'interno dell'area di conferimento per il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;

- rispetto dei limiti quantitativi eventualmente indicati dal Gestore per ciascun Centro di Raccolta;

- rispetto delle regole di sicurezza e di comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno del Centro di Raccolta e delle eventuali ulteriori indicazioni impartite dal personale che ha in custodia il Centro di Raccolta.

16. Quando il Centro di Raccolta è chiuso e/o non presidiato, è vietato l'accesso all'interno dello stesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

17. È in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori o nelle prossimità del Centro di Raccolta stesso, ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ss.mm.ii; tale comportamento è sanzionato, a seconda della fattispecie, dagli artt. 255, 255bis e 255ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ss.mm.ii).

18. Eventuali comportamenti da parte degli utenti difformi a quanto previsto nel presente Regolamento potranno dar luogo da parte del personale addetto a richiami verbali; gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni saranno motivo dell'immediato allontanamento dal Centro di Raccolta e faranno sospendere le autorizzazioni al conferimento, fatte salve eventuali sanzioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento a carico dei trasgressori.

19. Il Gestore è responsabile della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio.

20. E' vietata in ogni caso la cessione dei rifiuti conferiti al Centro di Raccolta a privati cittadini o a ditte non autorizzate al trasporto e/o alla raccolta di rifiuti urbani.

21. Il Gestore è responsabile, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio:

- della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico del Centro di Raccolta, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;

- della verifica per l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto della vigente normativa, dell'informazione degli utenti e del controllo del corretto conferimento negli appositi spazi/box/contenitori;

- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;

- del corretto avvio dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale o intermedio;

- della tenuta e compilazione, nei casi e nelle forme previste (vale a dire: sempre per le utenze non domestiche, mentre per le utenze domestiche tale adempimento deve essere garantito laddove previsto nella specifica regolazione definita dal Comune), di un apposito registro/modulo recante indicazione di: data del conferimento, nominativo e residenza dell'utente, tipologia del rifiuto conferito, provvedendo inoltre a stimare i quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita; si veda al riguardo quanto previsto al

punto 6.5 dell'Allegato I del D.M. 8/4/2008 in relazione alla compilazione di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib del decreto stesso, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 190 c. 9 e art. 193 c. 16 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto;

- della vigilanza e della custodia dell'impianto;

- della segnalazione agli Uffici competenti di eventuali violazioni e/o disfunzioni connesse alle attività svolte all'interno del Centro di Raccolta, in relazione alle norme del presente Regolamento e alle disposizioni di legge, anche al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di evitare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area; eventuali infrazioni dovranno essere comunicate per iscritto agli organi accertatori;

- dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

22. Presso il Centro di Raccolta devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se abbandonati su suolo pubblico o smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, appartenenti alle seguenti tipologie, elencate a titolo esemplificativo:

- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;

- vernici, inchiostri, solventi e relativi contenitori;

- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;

- lampade al neon, alogene, fluorescenti;

- batterie e pile;

- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;

- rifiuti elettronici ed elettronici di cui al D.Lgs.49/2014 e s.m.i.;

- accessori per l'informatica;

- pneumatici provenienti da utenze domestiche.

23. Presso il Centro di Raccolta è espressamente vietato il conferimento di:

- scarti vegetali costituiti da apparati radicali (radici) di grossa dimensione e canne di bambù;

- materiale da costruzione e demolizione da parte di imprese edili;

- materiali da demolizione in fibrocemento, contenente amianto;

- pneumatici di grossa dimensione (autocarri, trattori, escavatori e simili) o speciali (muletti, ruspe, carrelli e simili);

- imballi o prodotti in polistirolo contaminati o con residui di prodotti estranei, con particolare riferimento al materiale putrescibile, che possano inficiare le operazioni di recupero degli imballi di polistirolo in genere;

- RAEE, prodotti dalle utenze non domestiche, qualificabili come professionali, non essendo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (ad esempio: banchi frigo, lavatrici industriali, apparecchi elettro-medicali, distributori automatici di cibi e bevande);
- qualsiasi rifiuto non urbano e comunque non previsto dal D.M. 8/4/2008 e s.m.i. e da eventuali ulteriori regolamentazioni definite dal Comune per lo specifico Centro di Raccolta.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di gestione specificamente riferito ai Centri di Raccolta.

### **Articolo 25. Attività non continuative**

1. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico devono darne comunicazione al Gestore del servizio al fine di attivare o integrare i servizi di raccolta; nelle autorizzazioni deve essere prescritto di lasciare al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.

### **Articolo 26. Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con automezzi che abbiano caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza, ambientali e in materia di trasporto.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada.

3. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato evitando la dispersione degli stessi, la dispersione di liquami, l'emanazione di polveri o di cattivi odori.

4. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- il conferimento, la cernita ed il raggruppamento prima del trasporto presso centri autorizzati.

5. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare le 72 ore (con esclusione dal computo dei giorni interdetti alla circolazione).

6. Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.

7. Le operazioni di trasbordo e stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto devono inoltre essere effettuate, per quanto pertinente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 193 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.

8. Gli utenti che si rivolgono a società per il trasporto dei rifiuti dovranno accertarsi che le stesse rispondano ai requisiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.

#### **Articolo 27. Pesata dei rifiuti urbani**

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti e a cura del Gestore degli impianti stessi.

2. Il Gestore del servizio può effettuare altre pesate aggiuntive dei propri mezzi richieste da ATO e finalizzate ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi eventualmente raccolti presso Comuni diversi autorizzati alle operazioni di trasferta in Centri di trasbordo sovracomunali o comunque rientranti nell'ambito di circuiti di raccolta sovracomunali.

3. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti suddivisi per tipologia sono raccolti e conservati a cura del Gestore del servizio e sono a disposizione del Comune, di ATO e degli altri Enti competenti in materia.

#### **Articolo 28. Destinazione dei rifiuti urbani**

1. I materiali immessi nel circuito delle raccolte differenziate vengono avviati ad appositi impianti specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo, nel rispetto delle norme vigenti.

#### **Articolo 29. Autonomo avvio a recupero/riciclo dei rifiuti da parte di utenze non domestiche**

1. Per le sole utenze non domestiche in base alle norme vigenti è consentito optare per un contratto di avvio a recupero, o riciclo, dei propri rifiuti urbani di cui all'art. 183 c. 1 lett. b-ter) punto 2 con soggetto diverso dal Gestore. In relazione all'esercizio di tale opzione, si rimanda a quanto previsto in materia dal Regolamento tariffario in vigore, in attuazione delle previsioni dell'art. 238 c. 10 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 1 c. 649 secondo periodo della L. 147/2013.

2. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al presente Regolamento.

3. Il Comune e il Gestore del servizio possono procedere all'effettuazione di verifiche tecniche, sia documentali sia tramite sopralluoghi in campo, in merito all'effettivo avvio diretto a riciclo o recupero dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche.

4. Si richiama inoltre quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2021, n. 14, in merito alla comunicazione che le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà

di autonomo avvio a recupero/riciclo di propri rifiuti urbani devono effettuare, a Comune e Gestore del servizio. In tale comunicazione devono essere specificati i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione con l'indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.

5. In caso di sopravvenienza di nuove disposizioni legislative e/o amministrative nazionali e/o regionali che regolino in tutto o in parte la materia, le disposizioni del presente articolo dovranno ritenersi oggetto di riallineamento alla suddetta normativa sopravvenuta.

### **Articolo 30. Attività del Volontariato e similari**

1. Gestore, Comune ed ATO possono promuovere forme di collaborazione attraverso protocolli ed iniziative con Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R.T. n. 28 del 1993 e con Associazioni di Promozione Sociale iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi L. 383/2000 e della L.R.T. 42/2002, per la realizzazione di attività di promozione della raccolta differenziata, della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, del riciclo dei materiali e del riuso degli oggetti.

2. Le attività proposte dalle associazioni devono essere descritte in una relazione dettagliata dalla quale risultino le effettive capacità e dotazioni del proponente affinché siano garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie nella realizzazione delle stesse, dell'osservanza delle quali le associazioni rimangono uniche responsabili.

3. Condizione indispensabile per poter collaborare in particolare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al comma precedente coordinino con l'Amministrazione Comunale ed il Gestore gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

4. Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

5. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti similari alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

6. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare la dispersione di materiali e liquami su suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza valevoli per i lavoratori e per tutti gli operatori anche se volontari;

- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

7. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità ed all'occupazione del suolo pubblico.

8. Le associazioni dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto e aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

9. Le associazioni dovranno garantire, l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti e protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

10. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte delle associazioni possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca differenziata del rifiuto;
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di natura domestica;
- stracci e vestiario usato.

11. Si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- oli e batterie auto.

12. Le associazioni sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclo; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

13. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tariffa sui rifiuti.

14. Le medesime attività di cui al presente articolo potranno essere svolte anche dalle Associazioni di tutela dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui alla L.R.T. 9/2008, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente, con il Gestore o con ATO, anche nell'ambito della gestione della Carta della Qualità dei Servizi.

### **Articolo 31. Raccolte sperimentali**

1. Il Gestore del servizio, in accordo con ATO e il Comune, può attivare, in forma sperimentale o in termini di "iniziativa pilota", entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico-sanitaria.
2. La realizzazione di tali raccolte è subordinata alla redazione, da parte del Gestore, di appositi programmi di intervento, comprensivi di modalità organizzative e analisi dei relativi costi.
3. Per la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati, ATO e il Comune adottano appositi atti amministrativi

## TITOLO IV – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

### Articolo 32. Servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento e pulizia è assicurato sul territorio comunale limitatamente a:

- strade e piazze comunali;
- strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- gallerie e sottopassi pubblici;
- fontane, fontanelle pubbliche;
- strade ed aree private soggette ad uso pubblico risultanti da un elenco presente nella programmazione del servizio (Piano Annuale delle Attività);
- marciapiedi;
- aiuole spartitraffico e aree di corredo alle strade;
- percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- griglie di deflusso delle caditoie stradali;
- spiagge, arenili, rive dei fiumi e dei corsi d'acqua non date in concessione, aree golenali purché libere ed accessibili;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite, tra cui i mercati, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita;
- rimozione delle carcasse di animali su strade e aree pubbliche, come ulteriormente specificato nell'art. 40 del presente Regolamento.

2. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita nel Piano Annuale delle Attività, individuando le più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.

3. L'Amministrazione Comunale, d'intesa con ATO, ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche relative alle frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.

4. La pulizia delle spiagge marittime e lacuali e delle rive di fiumi, torrenti, canali e fossi deve essere effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità, a cura del soggetto responsabile delle aree. Per favorire la pulizia di fossi e canali, devono essere sottoscritte opportune convenzioni con i Consorzi di Bonifica responsabili del Reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana.

5. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le altre frazioni merceologiche.

6. È fatto divieto di immettere nelle griglie, caditoie e pozzetti stradali vari, rifiuti e materiali di spazzamento.

### **Articolo 33. Divieto di abbandono dei rifiuti**

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo e nel suolo, su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive, su spiagge, arenili e scogliere (art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.).

2. Nel caso di abbandono di rifiuti si provvede all'accertamento di responsabilità da parte di un organo di Polizia Giudiziaria.

3. Qualora sia individuato il responsabile dell'abbandono, trova applicazione quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i. Il Sindaco emette specifica ordinanza diffidando il responsabile a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dello stato dei luoghi.

Se i responsabili accertati non ottemperano all'ordinanza, il Sindaco dispone l'esecuzione dei lavori di pulizia e il ripristino delle aree a spese degli inadempienti.

Qualora non sia individuato il responsabile dell'abbandono:

- in caso di abbandono su di una proprietà privata non soggetta ad uso pubblico, trova applicazione quanto previsto dall'art. 192 del TUA e s.m.i. relativamente alla responsabilità del proprietario;

- in caso di abbandono su di un'area pubblica, o soggetta ad uso pubblico, il Comune può disporre la pulizia avvalendosi del Gestore del servizio, previa eventuale caratterizzazione dei rifiuti in questione in capo al Comune in quanto soggetto produttore/detentore del rifiuto;

4. Sono vietati l'abbandono ed il deposito di rifiuti urbani nelle adiacenze dei contenitori deputati alla raccolta dei rifiuti.

Fatte salve le fattispecie sanzionate ai sensi dall'art. 255Bis c1.2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'abbandono/deposito di rifiuti urbani nei pressi di contenitori di raccolta è punito con la sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 69 del presente Regolamento.

### **Articolo 34. Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo**

1. Ai sensi dell'art. 232-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., è fatto divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, gomme da masticare, ecc.

2. E' fatto altresì divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico mozziconi dei prodotti da fumo, ai sensi dell'art. 232-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.

3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 255 c.1-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e e ss.mm.ii; L'accertamento di queste violazioni può avvenire anche senza contestazione immediata, utilizzando immagini da impianti di videosorveglianza. L'applicazione della sanzione è a carico del Sindaco del Comune in cui è stata commessa l'infrazione.

### **Articolo 35. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo**

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, occupa anche temporaneamente aree o spazi pubblici o di uso pubblico è obbligato a provvedere alla pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante.

2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dal Gestore incaricato dei servizi di igiene urbana su richiesta del Comune; i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

4. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata e l'eventuale lavaggio degli spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare eventuali divieti di sosta temporanei istituiti a tale scopo.

### **Articolo 36. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi**

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite e per gelati, residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile, nelle aree in prossimità del pubblico esercizio, dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

2. I gestori di esercizi stagionali all'aperto, come piscine e campeggi, comunicano al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in carta, vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque

antistante, deve risultare perfettamente pulita.

4. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle stesse.

### **Articolo 37. Volantinaggio**

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.

2. È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli sul suolo pubblico.

### **Articolo 38. Rifiuti e pulizia dei mercati**

1. Il Gestore del servizio provvede ordinariamente a:

- la raccolta ed il trasporto di tutti i rifiuti prodotti nelle aree soggette allo svolgimento dei mercati ambulanti ordinari (giornalieri, settimanali, mensili, ecc.);

- la pulizia al suolo, svolta con servizi di spazzamento manuale o combinato o meccanico e/o con lavaggio stradale, nelle aree soggette allo svolgimento dei mercati; laddove necessario, la pulizia deve essere effettuata utilizzando prodotti che abbattano rapidamente i cattivi odori.

2. I mercati oggetto del suddetto servizio a cura del Gestore e la relativa tipologia e frequenza di intervento sono specificati nel Piano Annuale delle Attività, per quanto riguarda le attività programmabili.

3. Il servizio eseguito dal Gestore può richiedere la temporanea installazione e rimozione dei contenitori, strettamente finalizzata all'espletamento dei servizi.

4. Il servizio può altresì includere la distribuzione di sacchi per la raccolta dei rifiuti ad inizio attività, secondo le modalità concordate dal Gestore con il Comune.

5. Il Gestore organizza, laddove previsto o richiesto, un servizio di raccolta avente come obiettivo prioritario la massimizzazione della raccolta differenziata.

6. A tal fine, il servizio può prevedere anche la possibilità di utilizzare punti di conferimento comuni destinati alla raccolta dei rifiuti voluminosi, quali cartone, cassette in legno e in plastica ecc.

7. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità individuate dal Gestore del servizio in accordo con il Comune e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

8. È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

9. È vietato il conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati.

10. Gli operatori devono pulire l'area del mercato, spazzando l'area in concessione e lo spazio circostante sino ad una distanza non inferiore a due metri, e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature entro due ore dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti Enti Comunali.

11. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli, al fine di consentire le

operazioni di pulizia ed eventuale igienizzazione delle aree.

12. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali autorizzate e comunicate al Gestore del servizio, che individuerà le modalità di raccolta informando i soggetti interessati.

### **Articolo 39. Manifestazioni pubbliche, Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti**

1. Le attività di spettacoli viaggianti, i Luna Park, gli organizzatori di manifestazioni a carattere sportivo, commerciale, culturale e istituzionale che utilizzano aree pubbliche, parchi e giardini pubblici sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che intendono utilizzare, ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione col Gestore del servizio pubblico, alla pulizia delle aree stesse dopo l'uso, fuori dai casi di applicazione della tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera. I rifiuti devono essere conferiti

2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti dai titolari delle concessioni o dagli organizzatori al servizio pubblico nei modi previsti dal presente Regolamento e alle indicazioni impartite dal Gestore.

3. Il Comune trasmette i provvedimenti di concessione d'uso permanente o temporanea di occupazione di suolo pubblico al Gestore, il quale provvederà a comunicare ai titolari del provvedimento le eventuali e particolari modalità di conferimento ai fini della raccolta.

3. Gli oneri conseguenti all'espletamento di attività straordinarie di pulizia che si rendessero necessarie delle superfici concesse in uso, sono imputate ai soggetti concessionari/organizzatori.

4. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di deposito di somma di denaro presso la Tesoreria comunale, il cui ammontare sarà da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di occupazione.

### **Articolo 40. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali**

1. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.

2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito oppure, in difetto, a risarcire al Comune la spesa sostenuta per la pulizia.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai conduttori di animali che abbiano palesi problemi di deambulazione o autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad es. persone ipovedenti).

4. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.
5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1609/2009/CE seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
6. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Servizio, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.
7. In caso di carcasse animali che ostruiscono o comunque impediscono il regolare transito su strade pubbliche o private ad uso pubblico, il Gestore provvede alla loro rimozione entro [quattro (4)] ore dalla chiamata.
8. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, devono essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di "Sottoprodotti di Origine Animale" (SOA), qualora rientrino nell'ambito della suddetta normativa.

#### **Articolo 41. Aree di sosta camper**

1. Nelle aree di sosta camper è vietato lasciare rifiuti, sigarette e oggetti ingombranti nelle piazzole, nelle aiuole e nelle aree circostanti. I rifiuti devono essere conferiti nell'apposita zona dedicata alla raccolta differenziata degli stessi, rispettando le indicazioni fornite, anche tramite apposita cartellonistica (possibilmente anche in lingua straniera), dal Gestore del servizio.

#### **Articolo 42. Pulizia aree private**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, le strade private o consortili, nonché le aree scoperte private, recintate e non, anche se non utilizzate, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, curandoli con diligenza al fine di rimuovere i rifiuti, anche lasciati da terzi.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione, anche se non utilizzati, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandoli con diligenza al fine di rimuovere i rifiuti, anche lasciati da terzi.
4. Gli aventi titolo devono vigilare costantemente le proprietà. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni e ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
5. Qualora i soggetti individuati dai medesimi commi 1 e 2 non provvedano alla idonea tenuta delle aree di cui ai commi 1, 2 e 3, e si originino accumuli di rifiuti, in danno al decoro o alla salute pubblica, sono obbligati alla rimozione e allontanamento dei rifiuti.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 192, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., il mancato rispetto di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, previa emanazione di diffida ad adempiere da parte del Comune, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 69 del presente Regolamento.

#### **Articolo 43. Servizio di pronto intervento**

Al fine di prevenire situazioni di pericolo o danni all'ambiente, persone o cose ed al tempo stesso di garantire la sicurezza, il Gestore è tenuto a garantire un servizio di Pronto intervento, attivabile telefonicamente dal Comune interessato 24 ore su 24, finalizzato ad eseguire, da parte del Gestore stesso, interventi per:

- la rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie (art. 49, comma 2, lettera a) del TQRIF);
- richieste di pronto intervento per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità (art. 49, comma 2, lettera c del TQRIF).

Il tempo di intervento (arrivo sul luogo della chiamata) da parte del Gestore è previsto entro quattro (4) ore dalla richiesta. Per le richieste di intervento di cui alla soprastante lettera a), laddove si verifichi la necessità di procedere alla caratterizzazione dei rifiuti abbandonati ai fini della loro rimozione, il Gestore provvede alla messa in sicurezza e al confinamento dell'area, garantendo la protezione per l'ambiente, le persone, o le cose, entro quattro (4) ore dall'arrivo sul luogo della chiamata. Il tempo di rimozione dei rifiuti non potrà in ogni caso superare la durata di quindici (15) giorni lavorativi dalla messa in sicurezza dell'area.

[la compiuta regolamentazione del servizio di Pronto Intervento, è disciplinata dal Disciplinare Tecnico del Servizio allegato al Contratto di servizio in vigore]

## **TITOLO V – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

### **Articolo 44. Rifiuti urbani non domestici derivanti da attività sanitarie**

1. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Sono rifiuti urbani non domestici i rifiuti sanitari elencati all'art. 2, c. 1, lett. g) punti da 1 a 7 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché gli altri rifiuti non pericolosi di cui all'Allegato L-quater Parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.;

d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;

e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati);

f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

3. I rifiuti sanitari di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2, sono conferiti all'ordinario circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati residui o differenziati.

4. I rifiuti sanitari, non pericolosi e non a rischio infettivo, di cui alla lettera g) del comma 2 possono essere conferiti nel normale canale del rifiuto indifferenziato residuo, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.

5. I rifiuti sanitari non riportati nell'elenco di cui al comma 2, devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.

6. I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (es. dialisi domiciliare) dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

### **Articolo 45. Rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti cimiteriali, quali ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento debbono essere raccolti e

conferiti al servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti di casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

debbono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti come disposto dalle vigenti normative.

In particolare:

a) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore

distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti

all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";

b) possono essere depositati in apposita area confinata all'interno del cimitero, qualora tali

operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adeguatamente racchiusi negli appositi contenitori di cui alla precedente lett. a);

c) devono essere conferiti al Soggetto Gestore per l'avvio al recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati;

d) devono essere adottate per la loro gestione le modalità più idonee a garantire la separazione dei materiali da avviare a recupero;

e) nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse, avanzi di indumenti e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

3. Gli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;

b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;

c) altri rifiuti non classificabili come rifiuti urbani.

sono rifiuti speciali (per quanto riguarda i rifiuti di cui alla soprastante lett. a), se prodotti da attività di impresa, essendo altrimenti da considerarsi come rifiuti urbani) e vanno recuperati o smaltiti in conformità alle norme che regolano la gestione della relativa tipologia di rifiuti.

#### **Articolo 46. Rifiuti contenenti amianto da piccoli lavori domestici**

1. Il Gestore, su richiesta del Comune, può attivare un servizio di ritiro di manufatti in amianto o cemento amianto (Eternit), esclusivamente da utenze domestiche, secondo i criteri definiti dalla Linee Guida emanate dalla Regione Toscana "Linee guida sull'amianto", approvate con Delibera n. 378 del 9/4/2018 e successivamente aggiornate con Delibera n. 386 del 25/3/2019 e s.m.i..
2. Le Linee Guida definiscono i criteri per il servizio di rimozione e smaltimento amianto da utenze domestiche (raccolta e micro-raccolta), tipologia e quantitativi che possono essere rimossi e relative modalità di rimozione, nonché le procedure amministrative per l'esecuzione del servizio di ritiro e smaltimento.
3. Nell'ambito della procedura, in seguito alla richiesta presentata dall'utenza al Gestore, si prevede la fornitura all'utente di appositi kit composti da tuta, guanti, mascherina, sovrascarpe e sacco apposito, oltre eventualmente a pallet, prodotto incapsulante, altri materiali ulteriori; verrà fornito inoltre un manuale di istruzioni per il confezionamento.
4. Il ritiro del kit, di norma, viene effettuato presso apposita sede del Gestore o idonea sede (es. Centro di Raccolta o sportello).

#### **Articolo 47. Gestione dei rifiuti speciali**

1. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, al trasporto e al recupero/smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o Enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

#### **Articolo 48. Rifiuti speciali da costruzione e demolizione**

1. I produttori o detentori dei rifiuti provenienti da lavori edili sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, al trasporto e al recupero/smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o Enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.
2. Per i soli rifiuti provenienti da piccoli interventi di rimozione/demolizione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, è consentito il conferimento ai Centri di Raccolta, con le modalità e nei limiti quantitativi definiti dal Gestore del servizio.

#### **Articolo 49. Siringhe**

1. La raccolta delle siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, è effettuata dal Gestore del servizio con personale dotato di idonei strumenti atti ad evitare rischi di contagio, secondo le prescrizioni del Contratto di

Servizio.

2. È vietato abbandonare le siringhe sul territorio o collocarle nel rifiuto indifferenziato residuo senza le necessarie protezioni dell'ago.

#### **Articolo 50. Veicoli a motore, rimorchi e simili**

1. Ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi della vigente normativa.

2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i. e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e con le procedure di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460.

## TITOLO VI – DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE

### **Articolo 51. Finalità dell'informazione all'utenza**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento, ATO, Comune e Gestore del servizio promuovono e realizzano adeguate forme di comunicazione, d'informazione, di educazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a:

- sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulle raccolte differenziate per aumentare i comportamenti responsabili;
- raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio di raccolta.

### **Articolo 52. Informazioni e comunicazione all'utenza**

1. Il Gestore del servizio è tenuto, in base alle previsioni del "Piano pluriennale di informazione e comunicazione" approvato da ATO sentito il parere dei Comuni, all'interno del Piano Annuale delle Attività, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza. Il Gestore, in base alle specifiche previsioni della Carta della Qualità dei Servizi è tenuto in particolare a:

- pubblicizzare tempestivamente le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde, contatto internet e specifica App;
- assicurare la presenza sui contenitori per la raccolta di tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento dei materiali;
- mettere a disposizione degli utenti la Carta della Qualità dei Servizi.

2. Le informazioni sulla gestione dei rifiuti del territorio comunale sono rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dal D.Lgs. n. 195/2005.

3. Il Comune rende disponibili le informazioni tramite il proprio Ufficio Ambiente.

4. L'informazione e comunicazione all'utenza è garantita nel rispetto delle indicazioni in materia di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

## **TITOLO VII – ISPETTORI AMBIENTALI**

### **Art. 53 - Definizione dell'Ispettore Ambientale Comunale.**

1. L'Ispettore Ambientale Comunale svolge compiti di vigilanza ambientale e si identifica in un soggetto qualificato come ausiliario dell'ambiente, appositamente formato per individuare le eventuali irregolarità e/o gli illeciti riscontrati durante l'attività, attivando gli opportuni interventi, anche di tipo sanzionatorio.

2. La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale può essere ricoperta dai dipendenti del Gestore del servizio di raccolta rifiuti, dai dipendenti del Comune di San Giuliano terme e dai soggetti di cui al successivo articolo 54.

3. Si definisce "Ispettore Ambientale Comunale" il soggetto preposto al controllo e alla verifica dell'osservanza delle disposizioni delle norme dello Stato, della Regione e/o dell'Ente Locale, in materia di rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, della tutela del decoro e dell'ambiente.

Il servizio di vigilanza ambientale è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

### **Art. 54 - Ispettori Ambientali Comunale con la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria (GAV) o Agenti Giurati.**

1. La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale può essere ricoperta, col proprio status, funzioni e competenze, anche dalle Guardie Ambientali Volontarie (cd. GAV), inizialmente previste dalla L.R.T. 23.01.1998 n. 7, e successivamente modificata dalla L.R.T. 19 marzo 2015, n. 30, con le modalità di cui al titolo V di tale ultima legge.

2. Le Guardie Ambientali Volontarie, oltre ad avere la qualifica le funzioni e le competenze previste dalla L.R.T. 30/2015, possono, nel rispetto del presente regolamento, avere anche la qualifica di Ispettore Ambientale Comunale per svolgere l'attività di volontario ambientale per l'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme nell'ambito del proprio territorio; il servizio di vigilanza ambientale svolto dovrà comunque essere prestato a titolo gratuito, salvo eventuale contributo da corrispondere a copertura delle mere spese sostenute e adeguatamente documentate, ed a eventuali costi assicurativi previa specifica convenzione ed in ossequio alle modalità concordate con la Regione Toscana.

3. La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale può essere ricoperta, col proprio status, funzioni e competenze, anche dagli Agenti Giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente come previsto dalla L.R.T.81/2000 e dalle Guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e Zoofile riconosciute (Guardie Zoofile) nominate per decreto prefettizio di cui alla L. 189/2004 art. 6 comma 2, nonché dalle Guardie Particolari Giurate Venatorie della Provincia di Pisa (delibera C. P. n. 102 del 27 luglio 2006).

4. Gli Agenti Giurati e le Guardie Zoofile per svolgere l'attività di Ispettore Ambientale Comunale dovranno essere appartenenti ad Associazioni di Volontariato con convenzione attiva con il Comune di San Giuliano Terme ai sensi dell'art. 21 della

Legge Regionale Toscana 19 febbraio 2020 n.11.

5. Il servizio svolto come Ispettore Ambientale Comunale, da coloro che rivestono la qualifica di GAV o di Agenti Giurati/Guardie Zoofile persegue la finalità del presente regolamento.

#### **Art. 55 - Competenza dell'Ispettore Ambientale.**

Le competenze dell'Ispettore Ambientale Comunale sono principalmente:

- a) informazione ed educazione ai cittadini ed alle attività produttive sulle modalità del servizio di raccolta integrata dei rifiuti, con particolare riferimento all'esecuzione del servizio di raccolta differenziata e per tutte le utenze domestiche e non domestiche;
- b) prevenzione dei comportamenti contrari alle norme comunali vigenti in materia ambientale e di ogni altra disposizione inerente la raccolta di rifiuti, il decoro urbano, potenzialmente in grado di arrecare danno all'ambiente, alla salute del cittadino, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- c) vigilanza e controllo sul corretto utilizzo dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (es.: contenitori per la raccolta differenziata; isole ecologiche; contenitori Rsu; ecc.);
- d) vigilanza, controllo in materia ambientale per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali relative alla gestione dei rifiuti, in coordinamento con la Polizia Municipale a cui saranno segnalate le suddette violazioni per la successiva redazione dei verbali amministrativi.
- e) coordinamento con la Polizia Municipale per segnalare le violazioni in materia ambientale delle norme di rango superiore ai Regolamenti e Ordinanze comunali; in tale caso sarà onere della Polizia Municipale curare tutta la fase istruttoria e provvedere alla contestazione delle violazioni.

#### **Art. 56 - Coordinamento degli Ispettori Ambientali Comunali.**

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali, sulla base degli indirizzi indicati dall'Amministrazione Comunale, saranno coordinati dal Comando di Polizia Municipale che, sulla base della disponibilità fornita periodicamente, predisporrà la loro attività, indicando le aree del territorio comunale sulle quali effettuare i servizi.
2. I servizi di controllo da parte degli Ispettori Ambientali Comunali dovranno essere svolti con interventi effettuati, di norma, in coppia, anche congiuntamente con personale dei soggetti gestori del servizio rifiuti comunale, eventualmente con il supporto degli Agenti della Polizia Municipale.
3. Presso il Comando di Polizia Municipale è tenuta la documentazione relativa all'attività compiuta dagli Ispettori Ambientali Comunali.

#### **Art. 57 - Obblighi dell'Ispettore Ambientale.**

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali dovranno osservare gli obblighi e i doveri previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni impartite dall'Amministrazione

Comunale e dovranno, altresì, relazionare e trasmettere tutti gli atti della propria attività al Comando della Polizia Municipale.

2. L'Ispettore Ambientale Comunale deve, comunque, nell'espletamento delle funzioni:

- a) assicurare sempre le attività così come concordate;
- b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate;
- c) portare, durante il servizio, il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di San Giuliano Terme e qualificarsi, laddove necessario, previa la sua esibizione.
- d) indossare, durante le ore di servizio, l'apposito indumento (pettorina o divisa fornita dal Comune e/o dall'ente preposto) riportante l'indicazione del Comune di San Giuliano Terme e la qualifica ricoperta;
- e) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- f) usare con cura e diligenza, i mezzi e le attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- g) comunicare, secondo modalità preventivamente concordate, al Comando della Polizia Municipale di San Giuliano Terme, gli illeciti amministrativi, e redigere il verbale di accertamento nel rispetto delle norme vigenti. In caso di violazione penale, l'ispettore ambientale provvederà a predisporre apposito rapporto di servizio;
- h) Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
- i) Gli Ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge n. 689/81.
- j) È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale comunale di svolgere la sua attività in maniera difforme dalle finalità ed obiettivi perseguiti dall'Amministrazione.

#### **Art. 58 - Copertura assicurativa e tutela giuridica.**

1. Il Comune, i soggetti gestori del servizio di rifiuti comunale, gli Enti del terzo settore convenzionati o G.A.V. per la rispettiva competenza, dovrà/dovranno provvedere a fornire, agli Ispettori Ambientali Comunali, idonea copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 59 - Uniforme, contrassegno e tesserino di riconoscimento**

1. L'uniforme o pettorina e il tesserino di riconoscimento saranno forniti dall'amministrazione Comunale e/o dal soggetto gestore del servizio di rifiuti comunale, che adotterà/ranno il modello che dovrà essere tale da non confondere il cittadino con le uniformi della Polizia Municipale e/o di altre Forze dell'Ordine.

2. E' vietato portare l'uniforme o la pettorina al di fuori dell'orario di svolgimento della propria attività.

#### **Art. 60 - Convenzione e automezzi.**

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali effettueranno l'attività sia appiedata che automontata. L'attività automontata sarà effettuata con autoveicoli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dal Gestore del servizio di rifiuti comunale, dagli Enti del terzo settore convenzionati o G.A.V.

#### **Art. 61 - Formazione dell'Ispettore Ambientale Comunale.**

1. Per ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tali attività i soggetti interessati, previa domanda, dovranno partecipare a un apposito corso di formazione, tenuto da personale esperto e qualificato appartenente alla Polizia Municipale, al soggetto Gestore del servizio di rifiuti comunale e agli uffici comunali competenti di durata non inferiore a ventiquattro ore, con test finale;

Il corso sarà articolato indicativamente nelle seguenti materie:

- La figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
- La normativa in materia ambientale statale e regionale;
- Regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- Il procedimento sanzionatorio amministrativo.

2. Al termine della formazione di cui comma precedente un'apposita commissione, all'uopo nominata dovrà valutare, tramite il superamento di un test finale (anche tramite quiz a risposta multipla) e un colloquio, l'idoneità del personale, al fine dell'attribuzione della qualifica di "Ispettore Ambientale Comunale".

#### **Art. 62 - Nomina e incarico.**

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali sono nominati dall'Amministrazione Comunale, con decreto del Sindaco; tale decreto ha durata annuale e può essere rinnovato mediante provvedimento espresso, previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi così come indicati agli articoli 53 e 54. Resta fermo quanto previsto in materia di nomina delle GAV dalla Regione Toscana, in ossequio al dettato normativo previsto dalla L.R.T. 30/2015 e s.m.i.

2. Nel decreto sindacale sono determinate le sfere di competenza, nell'ambito territoriale di riferimento; all'Ispettore Ambientale Comunale verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

#### **Art.63 - Requisiti per la nomina.**

1. I soggetti indicati agli articoli 53 e 54 al fine di ricoprire il ruolo di Ispettore Ambientale Comunale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver raggiunto la maggiore età;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non aver subito condanna anche non definitiva e non aver procedimenti penali

in corso; se si dovranno essere specificati quali;

- Essere in possesso di un attestato di frequenza per corso di formazione Ispettore Ambientale con superamento della prova finale;
- nel caso di dipendenti comunali o del gestore non avere subito provvedimenti disciplinari nel biennio precedente al conferimento dell'incarico;

#### **Art. 64 - Revoca dell'incarico.**

1. La revoca dall'incarico d'Ispettore Ambientale Comunale è disposta dal Sindaco con decreto motivato, previa contestazione scritta al soggetto interessato, nei seguenti casi:

- per inattività prolungata, senza giustificati motivi;
- per la perdita dei requisiti previsti dal precedente art. 63;
- per segnalazioni ricevute dal Sindaco, da parte della Polizia Municipale o dalle altre Forze di Polizia, per irregolarità gravi riscontrate nello svolgimento delle attività assegnate all'Ispettore Ambientale Comunale;
- a seguito di richiesta dell'interessato.
- per la cessazione della Convenzione tra il Comune di San Giuliano Terme e Enti del terzo settore nei casi in cui l'Ispettore Ambientale sia iscritto al medesimo Ente del Terzo Settore.

#### **Art. 65 - Competenze del Comune di San Giuliano Terme.**

1. Il Comune di San Giuliano Terme provvede all'organizzazione e al corretto funzionamento dell'attività espletata dall'Ispettore Ambientale Comunale.

2. Il Comune di San Giuliano Terme provvede all'organizzazione dell'attività, alla modalità di svolgimento del servizio secondo le indicazioni delle priorità stabilite nel programma dell'Ente e alle indicazioni individuate anche dall'Ufficio Ambiente del Comune di San Giuliano Terme, dal Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Municipale e/o dal soggetto gestore del servizio di rifiuti comunale.

3. L'espletamento del servizio è svolto sotto il coordinamento ed il controllo della Polizia Municipale di San Giuliano Terme ed il Comune di San Giuliano Terme provvede, insieme al gestore della raccolta dei rifiuti, all'eventuale finanziamento del regolare funzionamento del servizio.

## TITOLO VIII – ACCERTAMENTI E SANZIONI

### **Articolo 66. Vigilanza, controlli e agenti accertatori/ispettori ambientali**

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.
2. Gli ispettori ambientali sono nominati dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco, previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità. Gli stessi possono essere individuati anche tra il personale del Gestore; per una esaustiva definizione della figura dell'ispettore ambientale e delle relative competenze, si veda il Titolo VII del presente Regolamento.
3. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente Regolamento.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione da ATO, dal Comune e/o dal Gestore.

### **Articolo 67. Videosorveglianza**

1. Nel caso in cui le attività ordinarie di vigilanza, controllo e accertamento, di cui al precedente articolo 66, si rivelassero inefficaci o di difficile o eccessivamente onerosa attuazione, il comune potrà ricorrere a sistemi di videosorveglianza, operando in conformità alla disciplina di riferimento.
2. La finalità del trattamento di videosorveglianza, in questo specifico contesto, è riconducibile alla *"prevenzione e repressione dell'abbandono dei rifiuti"*, nonché alla tutela della *"sicurezza urbana"*, intesa come *"bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città"*, ai sensi, rispettivamente delle lettere g) e h) dell'art. 5, comma 1, del *"regolamento in materia di trattamento dei dati personali connessi alle attività di videosorveglianza del territorio comunale"*, adottato con deliberazione del Consiglio comunale 26 settembre 2024, n. 77. Alle suddette finalità è riconducibile l'attività di verifica delle violazioni di cui al precedente art. 66, comma 4.
3. Il ricorso a strumenti di videosorveglianza in materia ambientale è esplicitamente disciplinato dall'art. 27 del regolamento richiamato al comma 1 ed è attivato dal soggetto *"designato"* al trattamento, individuato ai sensi dell'art. 8.
4. Il gestore può avanzare motivata richiesta al Comune di attivazione di strumenti di videosorveglianza.  
Il gestore, ove ricorrano i requisiti previsti dalla legge e ferma restando la finalità pubblica degli interventi, può comunque concorrere alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento e incremento della videosorveglianza del territorio nel quadro dei *"patti per la sicurezza urbana"* previsti dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
5. I dati raccolti sono trattati in conformità a quanto stabilito al Capo III – *"Modalità*

del trattamento” del regolamento di cui al comma 1, che ne delimita l’accesso, la conservazione e le modalità di eventuale comunicazione.

In caso di rilevazione sincrona o asincrona di immagini relative a eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o a supposti reati in materia ambientale, si procede ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 dello stesso regolamento.

### **Articolo 68. Regime sanzionatorio**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite come di seguito specificato:

a) per quanto riguarda le violazioni alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie o penali previste dalla norma stessa;

b) per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie riportate nell’articolo seguente, con le modalità e le forme previste dalla legge n. 689/1981 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

2. Resta ferma la competenza dell’Amministrazione Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, per le violazioni al presente Regolamento. In mancanza di tale deliberazione si applica quanto previsto dal precedente comma 1, lett. b).

3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del presente Regolamento è di competenza del Comune cui spettano i relativi proventi.

4. I proventi delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti, disciplinate dal presente Regolamento, incassate dall’Amministrazione Comunale, sono destinate al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione ambientale.

5. La destinazione dei proventi delle sanzioni per l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo, punito ai sensi dell’art. 255 c. 1-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è disciplinata dal D.M. 15 febbraio 2017.

6. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nel presente articolo e nell’art. 69; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente, la sanzione viene irrogata al Condominio obbligato in solido con l’autore della violazione nella persona dell’Amministratore condominiale, del responsabile condominiale, se nominati o, in solido, ai condomini, nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.

### **Articolo 69. Sanzioni**

Gli importi delle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono indicati, in relazione alle singole fattispecie, nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 – Sanzioni per le violazioni al Regolamento

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONI	
		MINIMA €	MASSIMA €
<b>Titolo II – Prevenzione della produzione dei rifiuti urbani</b>			
Utilizzo di stoviglie, posaterie e di qualsiasi altro contenitore o utensile in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande nel corso degli eventi pubblici.	Art. 6 c. 4	[50]	[500]
<b>Titolo III – Servizio raccolta rifiuti urbani e obblighi per i conferimenti</b>			
Conferimento di rifiuti da parte degli utenti in contenitori diversi da quelli ad essi assegnati	Art. 13 c. 7	[50]	[500]
Mancata separazione delle diverse frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.	Art. 14 c. 1	[150]	[500]
Conferimento nella raccolta del Comune di rifiuti provenienti da altri territori comunali (ad eccezione dei casi esclusi dal divieto esplicitamente menzionati nell'art. 14 c. 2 )	Art. 14 c. 2	[50]	[500]
Utilizzo di fosse per la conservazione temporanea dei rifiuti (ad eccezione delle concimaie o compostiere limitatamente a quanto specificato nell'art. 14 c. 4)	Art. 14 c. 4	[100]	[500]
Conferimento di rifiuti da parte degli utenti in contenitori ad essi non dedicati o immissione nei contenitori di rifiuti di cui è vietato il deposito in essi.	Art. 14 c. 5	[150]	[500]
Collocazione dei rifiuti nei contenitori tale da impedire la corretta chiusura del contenitore.	Art. 14 c. 9	[50]	[500]
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori di raccolta.	Art. 14 c. 9	[50]	[500]
Esposizione dei rifiuti oggetto di raccolta domiciliare in date e orari diversi da quelli prestabiliti	Art. 16 c. 1 e c. 14	[100]	[500]
Utilizzo di contenitori per il conferimento dei rifiuti (oggetto di raccolta domiciliare) diversi da quelli forniti dal Gestore o comunque dallo stesso non autorizzati.	Art. 16 c. 4	[50]	[500]
Danneggiamento dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà, loro manomissione o imbrattamento con adesivi o scritte	Art. 16 c. 7	[50]	[500]
Utilizzo di contenitori diversi da quelli	Art. 16 c. 12 e art. 18	[150]	[500]

assegnati all'utenza, nel caso di contenitori dotati di sistema di riconoscimento.	c. 25		
Mancato riposizionamento, da parte dell'utenza, dei contenitori per la raccolta domiciliare all'interno dei cortili e delle proprie pertinenze entro gli orari prestabiliti dopo l'avvenuto servizio di raccolta	Art. 16 c. 14	[50]	[500]
Esposizione dei contenitori in maniera tale da costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.	Art. 16 c. 18	[50]	[500]
Mancata protezione di oggetti taglienti o acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi, prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori.	Art. 16 c. 21	[50]	[500]
Mancato rispetto delle disposizioni attinenti l'esposizione di rifiuti ingombranti e RAEE per il servizio di ritiro su chiamata	Art. 17 c. 3	[50]	[500]
Mancato rispetto del divieto di parcheggio veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di loro svuotamento e lavaggio.	Art. 18 c. 18	[50]	[500]
Mancato rispetto del divieto di spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché di affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal Gestore del servizio.	Art. 18 c. 23	[50]	[500]
Violazione delle disposizioni sul compostaggio domestico.	Art. 20	[50]	[500]
Violazione delle disposizioni sul compostaggio di comunità o locale.	Art. 21 e art. 22	[100]	[500]
Affissione o esecuzione di scritte non autorizzate sui contenitori portarifiuti (cestini), loro danneggiamento, ribaltamento o rimozione.	Art. 23 c. 3 e c. 8	[50]	[500]
Conferimento nei contenitori portarifiuti (cestini) di rifiuti diversi dai rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite.	Art. 23 c. 4	[50]	[500]
Abbandono di rifiuti sopra, sotto o	Art. 23 c. 8	[100]	[500]

attorno ai contenitori portarifiuti			
Conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta di tipologie non ammesse, anche occultandoli all'interno di altri rifiuti	Art. 24 c. 4, c. 21 e c. 22	[50]	[500]
Conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta da parte di utenze non autorizzate al loro conferimento.	Art. 24 c. 10 e 12	[50]	[500]
Mancato rispetto delle modalità di conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta di cui all'art. 24 c. 16	Art. 24 c. 16	[50]	[500]
Accesso al centro di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti quando lo stesso risulta chiuso e/o non presidiato.	Art. 24 c. 17	[150]	[500]
Per attività non continuative, mancato rispetto della prescrizione di lasciare al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.	Art. 25 c. 1	[100]	[500]
Violazione delle disposizioni definite per attività del Volontariato e similari.	Art. 30	[50]	[500]
<b>Titolo IV – Servizio di spazzamento, pulizia ed igiene del suolo</b>			
Abbandono/deposito di rifiuti urbani nelle adiacenze dei contenitori di raccolta	Art. 33 c.4	[100]	[500]
Mancata pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante, nel caso di occupazione anche temporanea di aree o spazi pubblici o di uso pubblico.	Art. 35 c. 1	[100]	[500]
Mancata rimozione dei materiali e di risulta e pulizia dell'area, all'ultimazione di operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili.	Art. 35 c. 2	[50]	[500]
Mancata raccolta (con loro differenziazione) dei rifiuti giacenti o prodotti sull'area, da parte dei gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico o dei gestori di pubblici esercizi dotati di aree esterne.	Art. 36 c. 1 e 3	[100]	[500]
Lancio o collocazione o abbandono sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta di volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.	Art. 37	[50]	[500]
Mancato rispetto delle modalità di	Art. 38 c. 7, 8 e 9	[100]	[500]

conferimento dei rifiuti definite in capo agli operatori dei mercati o fiere anche occasionali.			
Mancata pulizia dell'area del mercato di pertinenza (area in concessione e spazio circostante fino a una distanza non inferiore a due metri) e loro sgombero entro la tempistica definita.	Art. 38 c. 10	[100]	[500]
Violazione delle disposizioni definite per manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti	Art. 39	[100]	[500]
Mancata rimozione e asportazione delle deiezioni animali (ad esclusione dei casi di cui all'art. 40 c. 3).	Art. 40 c. 1	[50]	[500]
[Mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti nelle aree di sosta camper]	[Art. 41 c. 2]	[50]	[500]
Mancato mantenimento in condizioni di pulizia dai rifiuti e decoro di aree private, quali aree di uso comune dei fabbricati, strade private e consortili, aree scoperte private, recintate e non, anche se non utilizzate.	Art. 42 c. 1	[100]	[500]
Mancato mantenimento in condizioni di pulizia dai rifiuti e decoro di terreni privati, qualunque sia l'uso e la destinazione, anche se non utilizzati.	Art. 42 c. 2	[100]	[500]

## **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 70. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto e/o incompatibili.
2. Si fa rinvio allo specifico Contratto di Servizio tra ATO e Gestore del servizio per maggiori dettagli sullo svolgimento dello stesso.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
4. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti"; i richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 71. Ordinanze contingibili ed urgenti**

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di, pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'Ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

### **Articolo 72. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni**

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs. 195/2005, D.P.R. 184/2006).
3. In presenza di utenze plurime (che utilizzano cioè contenitori condominiali), il Gestore del servizio fornisce, all'amministratore di condominio o ai condòmini, i dati (es. Attivazione di servizi a richiesta etc.) relativi alle unità abitative facenti parte del

condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli utenti delle unità abitative medesime. L'elenco degli utenti delle unità abitative può essere fornito all'amministratore di condominio o ai condòmini su semplice richiesta scritta.

#### **Articolo 73. Danni e risarcimenti**

1. In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

#### **Articolo 74. Modifiche degli allegati al regolamento**

1. Gli Allegati al presente Regolamento potranno essere aggiornati da ATO, in accordo con il Comune e sentito il Gestore del servizio, in relazione a nuove modalità e tipologie di raccolta differenziata, a nuove tecnologie disponibili e a nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione dei rifiuti.

#### **Articolo 75. Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

## **ALLEGATO A – MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI DI RACCOLTA**

Per le principali frazioni del rifiuto, oggetto di raccolta tramite servizi domiciliari, di prossimità o stradali, si riportano nel seguito specifiche indicazioni di maggior dettaglio, rispetto a quanto già indicato nel presente Regolamento.

### **A.1 Servizi di raccolta domiciliari**

#### Rifiuto Indifferenziato Residuo

Il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato residuo è svolto mediante prelievo a domicilio dei contenitori ammessi, in accordo con Piano Annuale delle attività.

All'interno delle tipologie previste, il Gestore identifica per le varie utenze la tipologia di contenitori idonea all'efficienza ed efficacia del servizio. Si prevede in particolare la possibilità di impiego dei seguenti contenitori: sacco semi-trasparente (con tag) oppure mastello (25 - 40 litri) (con tag), bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze) o grandi utenze non domestiche (con tag); possono essere previsti inoltre: sacchi pre-acquistati; cassonetti con limitatore volumetrico e card

utente; presscontainer con card utente.

Il colore dei contenitori impiegati è definito sulla base della vigente pianificazione e tenuto conto delle disposizioni normative e delle codifiche dell'Unione Europea. Pertanto, salvo eventuali modifiche, la codifica dei contenitori e dei sacchi per il rifiuto in questione deve tendere progressivamente al grigio.

Il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato residuo è svolto con frequenza standard di 1 volta/settimana.

Su richiesta del Comune il servizio può avere una frequenza maggiore.

Su richiesta del Comune, verificate le effettive quantità prodotte, il servizio può avere frequenza inferiore, comunque non minore di 1/14 giorni.

Il servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi di raccolta domiciliare.

#### Forsu (rifiuto organico)

L'utenza interessata dal servizio è dotata di biopattumiera areata sottolavello, oltre che di contenitori individuali (mastelli) o collettivi (bidoni) per il conferimento.

Il servizio di raccolta dei rifiuti organici è svolto mediante prelievo a domicilio dei contenitori ammessi, in accordo con Piano Annuale delle attività.

All'interno delle tipologie previste, il Gestore identifica per le varie utenze la tipologia di contenitori idonea all'efficienza ed efficacia del servizio. Si prevede in particolare la possibilità di impiego dei seguenti contenitori, oltre alla biopattumiera areata sottolavello già menzionata: mastello (25 litri) (con tag) con sacco biodegradabile (film o carta), bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze) o grandi utenze non domestiche (con tag). I sacchi impiegati devono essere compostabili certificati

a norma Uni En 13432-2002.

Il colore dei contenitori impiegati è definito sulla base della vigente pianificazione e tenuto conto delle disposizioni normative e delle codifiche dell'Unione Europea. Pertanto, salvo eventuali modifiche, la codifica dei contenitori per il rifiuto in questione deve tendere progressivamente al marrone.

Il servizio di raccolta della Forsu è svolto con frequenza standard di 2 volte/settimana. Su richiesta del Comune il servizio può avere una frequenza maggiore (tipicamente 3 volte/settimana). Le frequenze aggiuntive possono essere stagionali o permanenti.

Su richiesta del Comune, verificate le effettive quantità prodotte ed i livelli e la qualità della raccolta differenziata effettuata, il servizio può avere frequenza inferiore.

Il servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi di raccolta domiciliare.

#### Carta e cartone

Il servizio di raccolta dei rifiuti di carta e cartone è svolto mediante prelievo a domicilio dei contenitori/sacchi ammessi, in accordo con il Piano annuale delle attività.

All'interno delle tipologie previste, il Gestore identifica per le varie utenze la tipologia di contenitori idonea all'efficienza ed efficacia del servizio. Si prevede in particolare la possibilità di impiego dei seguenti contenitori: sacco in carta, mastello (30 – 40 litri) (con tag), cesta, cartone sfuso, bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze) o grandi utenze non domestiche (con tag).

Il colore dei contenitori (mastelli, bidoni) impiegati è definito sulla base della vigente pianificazione e tenuto conto delle disposizioni normative e delle codifiche dell'Unione Europea. Pertanto, salvo eventuali modifiche, la codifica dei contenitori per il rifiuto in questione (fatta eccezione per i sacchi) deve tendere progressivamente al blu.

Il servizio di raccolta di carta è svolto con frequenza standard di 1 volta/settimana.

Su richiesta del Comune il servizio può avere una frequenza maggiore. Le frequenze aggiuntive possono essere stagionali o permanenti.

Su richiesta del Comune, verificate le effettive quantità prodotte, il servizio può avere frequenza inferiore, comunque non minore di 1/14 giorni.

Il servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi di raccolta domiciliare.

Per utenze commerciali può essere previsto un servizio specifico di raccolta della sola frazione costituita da imballaggi (raccolta a chiamata).

#### Imballaggi in plastica e metalli

Il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica e metalli è svolto mediante prelievo a domicilio dei contenitori ammessi, in accordo con Piano Annuale delle attività

All'interno delle tipologie previste, il Gestore identifica per le varie utenze la tipologia di contenitori idonea all'efficienza ed efficacia del servizio. Si prevede in particolare la possibilità di impiego dei seguenti contenitori: sacco semi-trasparente (60 – 110 litri), bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze)

o grandi utenze non domestiche (con tag).

Il colore dei contenitori impiegati è definito sulla base della vigente pianificazione e tenuto conto delle disposizioni normative e delle codifiche dell'Unione Europea. Pertanto, salvo eventuali modifiche, la codifica dei contenitori e dei sacchi per il rifiuto in questione deve tendere progressivamente al giallo. Il servizio di raccolta di plastica e metalli è svolto con frequenza standard di 1 volta/settimana. Su richiesta del Comune il servizio può avere una frequenza maggiore. Le frequenze aggiuntive possono essere stagionali o permanenti.

Su richiesta del Comune, verificate le effettive quantità prodotte, il servizio può avere frequenza inferiore, comunque non minore di 1/14 giorni.

Il servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi di raccolta domiciliare.

#### Verde (sfalci, ramaglie, potature)

Il servizio di raccolta del verde (sfalci, ramaglie, potature) è svolto mediante prelievo a domicilio dei contenitori ammessi, in accordo con il Piano Annuale delle attività.

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato secondo le modalità definite dal Gestore, di concerto con il Comune, prevedendo il conferimento di materiale sfuso legato o l'utilizzo di big-bag, bidoni carrellati o cassonetti su ruote.

In caso di raccolta di materiale sfuso, si prevede un ritiro per ciascuna utenza per un massimo di 9 colli dal peso massimo di 10 kg cadauno, previa esposizione su suolo pubblico nel giorno e nell'orario previsto dal calendario di raccolta o comunicato dall'operatore all'atto della prenotazione (servizio su prenotazione).

Il servizio è effettuato secondo la frequenza definita dal Gestore, di concerto con il Comune, di norma pari a una volta a settimana (1/7), anche nel caso con previsione di effettuazione solo per determinati periodi dell'anno.

#### Rifiuti di prodotti sanitari assorbenti (PSA)

Il servizio di raccolta di prodotti sanitari assorbenti, quali pannolini e prodotti per l'incontinenza, è svolto mediante prelievo a domicilio dei contenitori ammessi, in accordo con il Piano Annuale delle attività.

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato secondo le modalità definite dal Gestore, di concerto con il Comune, prevedendo il conferimento in appositi sacchi e/o contenitori.

Il servizio può essere previsto con la modalità a chiamata, intesa come servizio per le sole utenze che ne fanno richiesta registrandosi in apposita lista, o come servizio integrato con i normali servizi di raccolta domiciliare con l'utilizzo del medesimo personale e mezzi (opportunamente attrezzati) nell'ambito dei giri di raccolta delle frazioni fondamentali.

Il servizio è effettuato secondo la frequenza definita dal Gestore, di concerto con il Comune, di norma settimanale (1/7), ma in alternativa può essere svolto con frequenza standard, anche in modalità integrata ad altre raccolte, fino ad un massimo di 3

volte/settimana.

## A.2 Servizio di raccolta di prossimità

Il servizio di raccolta di prossimità prevede la collocazione di contenitori (bidoni) su suolo pubblico a disposizione di un limitato numero di utenze, anche con accesso controllato.

Le frequenze standard, minime e massime di svuotamento dei contenitori sono indicate nella seguente tabella.

Frazione del rifiuto	Frequenza standard	Frequenza minima	Frequenza massima
Rifiuto Urbano Residuo	1/7	1/14	A discrezione del Comune
Forsu (rifiuto organico)	2/7	1/7 (aree montane)	
Carta e cartone	1/7	1/14	
Imballaggi in plastica	1/7	1/14	
Vetro	1/14	1/21	

Le tipologie di contenitori ammessi per la raccolta, la densità degli stessi (numero di abitanti per contenitore) e la volumetria disponibile giornaliera procapite sono indicate nella seguente tabella.

Frazione del rifiuto	Tipologia di contenitori	Colore dei contenitori*	Densità (abitanti per contenitore)	Volumetria disponibile giornaliera procapite (litri)
Rifiuto Urbano Residuo	Bidoni carrellati 120 - 360 l; cassonetti su ruote 600 - 2000 l	Grigio	Max 1:30 abitanti	Grigio
Forsu (rifiuto organico)		Marrone		Marrone
Carta e cartone		Blu		Blu
Imballaggi in plastica		Giallo		Giallo
Vetro		Verde		Verde

(\*) Il colore dei contenitori impiegati è definito sulla base della vigente pianificazione e tenuto conto delle

disposizioni normative e delle codifiche dell'Unione Europea. Pertanto, salvo eventuali modifiche, la codifica dei contenitori e dei sacchi per le diverse frazioni del rifiuto deve tendere progressivamente a quanto indicato.

Infine, in relazione alla distanza tra contenitori e utenti, è previsto quanto segue:

- all'interno dei centri abitati (come definiti da Codice della Strada): 98% degli utenti con contenitore a una distanza massima di 250 m (escludendo dalla misurazione le strade private e vicinali, anche se di uso pubblico);
- all'esterno dei centri abitati (come definiti da Codice della Strada): 95% degli utenti con contenitore a una distanza massima di 500 m (escludendo dalla misurazione le strade private e vicinali, anche se di uso pubblico);

I punti di raccolta dovranno essere individuati dal Gestore in accordo con i Comuni interessati.

### A.3 Servizio di raccolta stradale

Il servizio di raccolta stradale prevede la collocazione di contenitori (cassonetti o campane) su suolo pubblico a disposizione delle utenze, anche con accesso controllato e mediante l'utilizzo di postazioni interrate.

Le frequenze standard, minime e massime di svuotamento dei contenitori sono indicate nella seguente tabella.

Frazione del rifiuto	Frequenza standard	Frequenza minima	Frequenza massima
Rifiuto Urbano Residuo	<b>Secondo necessità</b>	1/7	<b>Non applicabile</b>
Forsu (rifiuto organico)		1/7	
Carta e cartone		1/21	
Imballaggi in plastica		1/21	
Vetro		1/71/21	

Le tipologie di contenitori ammessi per la raccolta, la densità degli stessi (numero di abitanti per contenitore) e la volumetria disponibile giornaliera procapite sono indicate nella seguente tabella.

<b>Frazione del rifiuto</b>	<b>Tipologia di contenitori</b>	<b>Colore dei contenitori*</b>	<b>Densità (abitanti per contenitore)</b>	<b>Volumetria disponibile giornaliera pro-capite (litri)</b>
Rifiuto Urbano Residuo	Bidoni carrellati 120 - 360 l;	<b>Grigio</b>	Max 1:100 abitanti, derogabile in presenza di elevate concentrazioni abitative	<b>13</b>
Forsu (rifiuto organico)	cassonetti su ruote 600 - 2000 l; cassonetti	<b>Marrone</b>		<b>2</b>
Carta e cartone	stazionari (o equivalenti) 2000 - 3500 l;	<b>Blu</b>		<b>5</b>
Imballaggi in plastica	contenitori interrati	<b>Giallo</b>		<b>5</b>
Vetro	Bidoni carrellati 120 - 360 l; cassonetti su ruote 600 - 2000 l; campane fuori terra 2000 - 3500 l; contenitori interrati	<b>Verde</b>		<b>1</b>

(\*) Il colore dei contenitori impiegati è definito sulla base della vigente pianificazione e tenuto conto delle disposizioni normative e delle codifiche dell'Unione Europea. Pertanto, salvo eventuali modifiche, la codifica dei contenitori e dei sacchi per le diverse frazioni del rifiuto deve tendere progressivamente a quanto indicato.

Infine, in relazione alla distanza tra contenitori e utenti, è previsto quanto segue:

- all'interno dei centri abitati (come definiti da Codice della Strada): 98% degli utenti con

contenitore a una distanza massima di 150 m (escludendo dalla misurazione le strade private e vicinali, anche se di uso pubblico);

- all'esterno dei centri abitati (come definiti da Codice della Strada): 95% degli utenti con

contenitore a una distanza massima di 300 m (escludendo dalla misurazione le strade private e vicinali, anche se di uso pubblico);

I punti di raccolta dovranno essere individuati dal Gestore in accordo con i Comuni interessati.

## **ALLEGATO B – GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO O DI COMUNITÀ**

### **B.1 Principi e finalità**

1. Il presente Allegato reca la disciplina di dettaglio inerente la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione degli scarti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio, incentivandone il recupero in sito.
2. Nel caso di iniziative sperimentali per l'attuazione della pratica del compostaggio domestico anche in condomini o in singole unità abitative, come prefigurato dall'art. 20 comma 4 del presente Regolamento, quanto previsto nel presente Allegato potrà essere derogato, modificato e integrato nell'ambito degli specifici protocolli che saranno definiti a supporto delle suddette sperimentazioni.

### **B.2 Definizioni (aggiuntive rispetto a quanto già specificato nell'art. 3 del presente Regolamento)**

1. Si definisce Peso del compostaggio (Pc) il quantitativo in peso degli scarti organici avviati al compostaggio domestico nel Comune, calcolato convenzionalmente secondo la formula definita nella DGR Regione Toscana n. 7 del 10.1.2017 e s.m.i., in conformità al D.M. 26 maggio 2016.
2. Si definisce utenza accreditata l'utenza alla quale sono stati riconosciuti i requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e sono state validate le modalità per lo svolgimento della pratica del compostaggio domestico.

### **B.3 Requisiti e obblighi per la conduzione del compostaggio domestico**

1. I soggetti destinatari del presente Regolamento sono tutti gli utenti che siano iscritti o abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo per il tributo/tariffa comunale sui rifiuti.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendano avviare la pratica del compostaggio domestico devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:
  - disporre e/o avere piena disponibilità presso la propria abitazione, nelle immediate vicinanze e comunque all'interno del territorio del Comune, di un giardino, orto, o terreno idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio e che offra la possibilità del successivo utilizzo in sito del compost prodotto;
  - accedere in maniera costante, abitudinaria, continuativa e non occasionale al luogo in cui viene effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto;
  - consentire la piena accessibilità al luogo in cui è effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo da parte degli operatori del Comune e/o del Gestore del servizio;
  - disporre di un'area adeguata per svolgere l'attività di compostaggio, in particolare di

un'area minima di 15 mq nel caso di utilizzo di compostiera chiusa o cassa di compostaggio (metodologia "a" e "b" ai sensi dell'art. B.4, comma 3 del presente Regolamento) e di un'area minima di 400 mq nel caso di conduzione della pratica tramite buca e cumuli nel terreno (metodologia "c" ai sensi dell'art. B.4, comma 3 del presente Regolamento).

#### **B.4 Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio domestico**

1. Il soggetto che intende aderire alla pratica del compostaggio ha l'obbligo di eseguire la pratica in oggetto solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dal proprio nucleo familiare in terreno da lui condotto e di utilizzare il compost prodotto esclusivamente "in sito".

2. Lo stesso soggetto si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e, limitatamente agli scopi della propria attività di compostaggio e per i fini del presente Regolamento, a non causare molestie al vicinato sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di potenziali contestazioni tra confinanti.

3. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa dei rifiuti, il compostaggio domestico deve essere effettuato attraverso le seguenti metodologie:

a) composter di tipo "commerciale", ossia un contenitore areato dotato di coperchio in sommità, dove inserire il materiale, e di uno sportello inferiore per il ritiro del compost maturo;

b) cassa di compostaggio o composter "fai da te", ossia un contenitore coperto realizzato in modo da permettere facile areazione e rivoltamento del materiale;

c) buca, cumulo, concimaia, ossia massa di compostaggio senza copertura.

Metodologia a) e b): La compostiera, che sia commerciale o artigianale è un contenitore chiuso atto a ospitare il cumulo degli scarti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare e alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio. Per un corretto funzionamento è indispensabile una buona aereazione laterale e basale del materiale contenuto.

Metodologia c): Il cumulo aperto (o concimaia) è un semplice sistema di compostaggio che consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l'arieggiamento del cumulo anche dal basso. Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1 mt come base e 1 mt come altezza in quanto tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica. Il cumulo in buca consiste nel riporre il rifiuto organico in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base, foderando le pareti con bancali in legno oppure utilizzando frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. Con riferimento al compostaggio domestico svolto con le metodologie a) e b) descritte

al precedente comma 3, la volumetria minima del contenitore di cui dotarsi è calcolabile come riportato di seguito:

- 35 lt per ogni persona componente il nucleo familiare;
- 15 lt per ogni 10 mq di giardino o area verde/orto.

e comunque proporzionata al rapporto tra il numero di persone, l'estensione dell'area verde ed il tempo di utilizzo (nel caso di presenze non continuative nell'anno).

5. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato tra i suddetti, posizionare la struttura di compostaggio su suolo naturale, al fine di garantire il corretto sviluppo di tutto il processo ed evitare l'accumulo di percolato.

6. La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti. Il sito di compostaggio, nel caso di utilizzo di compostiera chiusa (art. B.4, comma 3, punti "a" e "b") dovrà essere posizionato [ad almeno 3 metri] dal confine con l'altrui proprietà e ad almeno 5 metri da porte o finestre delle eventuali abitazioni limitrofe. Nel caso di utilizzo di buca o cumulo nel terreno (art. B.4, comma 3, punto c) la [distanza minima è di 10 m] dal confine con l'altrui proprietà. Tali distanze potranno essere derogate in conseguenza di accordi fra i confinanti che

dovranno essere espressamente comunicati.

7. Il soggetto compostatore ha l'obbligo di eseguire la pratica del compostaggio domestico in modo continuativo durante l'anno; in caso di presenza dell'utente non continuativa (ad esempio per seconde case), la pratica del compostaggio domestico deve essere eseguita continuativamente nei periodi di presenza e comunque garantendo un presidio adeguato al corretto controllo e sviluppo del processo di compostaggio.

8. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- deve essere disponibile un'area adeguata a seconda della modalità operativa scelta;
- il cumulo non deve infastidire i confinanti, ricordando che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.
- deve essere assicurata una adeguata umidificazione del cumulo.

### **B.5 Modalità di trattamento degli scarti compostabili**

1. Al fine di un corretto sviluppo del processo di compostaggio, è necessario:

- miscelare in maniera corretta gli scarti organici da cucina ricchi di carbonio con quelli verdi apportanti azoto, così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno attraverso l'aerazione della struttura di compostaggio e il rivoltamento periodico del materiale inserito;
- raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

- controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali;

- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost, anche allo scopo del

successivo utilizzo a fini agronomici dello stesso.

2. Sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

- bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;

- pane raffermo, gusci d'uova, fondi di caffè e filtri di tè, camomilla e tisane;

- fazzoletti e salviette di carta, carta non stampata e non spessa;

- avanzi di cibo in piccole quantità; in particolare avanzi di carne e pesce possono essere inseriti nel limite in cui non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di animali e/o cattivi odori;

- piante e fiori appassiti, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, piccole potature. Le foglie di piante molto resistenti alla degradazione (magnolie, noce, quercia, aghi di pino, lauroceraso, ecc.) possono essere inserite solamente in quantità limitate;

- trucioli, segatura e cenere da legna in piccole quantità in cumuli e buche, mentre sono da evitare nelle compostiere di tipo a e b (chiuse, sia commerciali che fai da te).

3. È vietato inserire nella struttura di compostaggio:

- vetro, ceramiche, plastiche, metalli;

- tessuti;

- carta stampata;

- legno verniciato;

- olio di frittura;

- sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente;

- farmaci.

4. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo.

5. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni merceologiche.

6. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al compostaggio domestico.

## **B.6 Iter procedurale**

1. L'adesione al compostaggio domestico è su base volontaria per gli utenti che abitano in zone in cui sia attivo il servizio di raccolta porta a porta o stradale dei rifiuti organici; nelle eventuali limitate zone non servite da tali raccolte, il compostaggio domestico è

individuato come corretta pratica sostitutiva del servizio di raccolta (si veda al riguardo il successivo art. B.12). Gli utenti che intendano aderirvi, devono presentare istanza al Comune o al Gestore, utilizzando la relativa modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune o del Gestore.

2. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente Regolamento.

3. Nel caso in cui siano disponibili compostiere fornite dal Comune e/o dal Gestore e/o da altri Enti promotori per le utenze che ne vogliano fare richiesta, queste saranno concesse in forma gratuita, dietro presentazione di apposita istanza ai competenti Uffici da parte del richiedente.

In questo caso:

- spetta una sola compostiera per utenza. Eventuali richieste di compostiere aggiuntive per la stessa utenza saranno valutate dal Comune e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;

- è vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi dal compostaggio, pena immediata revoca della riduzione tariffaria di cui all'art. B.8 del presente Regolamento.

4. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il richiedente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

### **B.7 Albo compostatori**

1. Il Comune istituisce con proprio atto l'"Albo dei Compostatori", di seguito "Albo", che contiene l'elenco delle utenze che effettuano la pratica del compostaggio domestico e che risultano in regola con i controlli effettuati ai sensi del presente Regolamento. In particolare, nell'Albo saranno indicati i dati anagrafici delle utenze accreditate, l'indirizzo presso il quale si svolge l'attività di compostaggio, la metodologia utilizzata per lo svolgimento della pratica (composter / metodi alternativi), nonché l'esito delle verifiche effettuate presso l'utenza in questione.

2. L'Albo è suddiviso in tre sezioni:

- Sezione A: utenze accreditate che detengono una compostiera consegnata dal Comune e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;

- Sezione B: utenze accreditate che svolgono la pratica di compostaggio domestico con una compostiera commerciale di proprietà;

- Sezione C: utenze accreditate che svolgono la pratica di compostaggio domestico con altre tecniche, quali buca, cumulo, concimaia, cassa di compostaggio.

Le utenze che effettuavano il compostaggio già prima della redazione dell'Albo Compostatori e già censite negli elenchi comunali alla data di approvazione del presente regolamento, sono iscritte automaticamente all'Albo. Il Comune, tramite proprio atto, aggiorna annualmente l'Albo.

3. Il Comune comunica annualmente al Catasto Regionale dei Rifiuti, attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.So., le informazioni contenute nell'Albo relative al

numero dei compostatori e alla metodologia di compostaggio utilizzata tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. B.4, comma 3 del presente Regolamento al fine del computo del compostaggio domestico nel calcolo della % di Raccolta Differenziata raggiunta nel Comune.

4. Il dato quantitativo relativo alle utenze cancellate dall'Albo, ai sensi degli art. B.10 e B.11 del presente Regolamento, non potrà essere utilizzato per il calcolo del Peso del Compostaggio (Pc).

5. Il Comune può trasmettere tale registro agli enti pubblici territorialmente sovraordinati e/o interessati qualora gli stessi ne facciano esplicita e motivata richiesta.

### **B.8 Riduzione tariffaria**

1. Il Comune incentiva la prassi del compostaggio domestico mediante l'applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze accreditate.

2. Le modalità di riconoscimento della suddetta riduzione e di sua quantificazione sono definite nel Regolamento della Tari/Tariffa corrispettiva del Comune.

### **B.9 Formazione e informazione**

1. Tutte le utenze iscritte alla pratica del compostaggio domestico dispongono delle apposite "Istruzioni per il corretto utilizzo del composter", disponibili sul sito istituzionale del Comune e/o del Gestore.

### **B.10 Attività di consulenza, monitoraggio e controllo**

1. La competenza alle verifiche e controlli sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale, al personale dell'ufficio ambiente del Comune e a eventuali incaricati dall'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi del supporto del Gestore.

2. Le utenze iscritte all'Albo sono soggette a controllo annuale obbligatorio, da parte dei soggetti preposti individuati dal Comune, effettuato su un campione minimo del 25% del totale, ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria e dell'inclusione del Peso del Compostaggio (Pc) sul calcolo della percentuale di raccolta differenziata. L'attività di monitoraggio deve essere svolta nell'anno solare per il quale viene effettuato il conteggio del Peso del Compostaggio (Pc).

3. Per le attività di verifica della corretta effettuazione del compostaggio degli scarti organici il Comune può avvalersi del supporto del Gestore, che a sua volta può individuare specifico soggetto incaricato.

4. Per le attività di supporto informativo, al fine di fornire indicazioni e consigli utili alle utenze accreditate circa il corretto svolgimento del compostaggio domestico, il Comune può avvalersi degli operatori del Gestore o di altro soggetto dallo stesso incaricato.

5. Il personale addetto alle attività di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo deve disporre di specifica qualifica da conseguirsi tramite partecipazione obbligatoria a uno

specifico corso organizzato dal Comune, anche avvalendosi del supporto del Gestore, e tenuto da consulenza qualificata, che riguardi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:

- generalità sul processo di compostaggio;
- vantaggi sull'utilizzo del compost prodotto;
- tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
- tecniche di compostaggio domestico e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
- tempi di gestione, temperature di processo, gradi di maturazione in relazione all'uso del compost;
- eventuali possibili inconvenienti e relative soluzioni;
- regolamentazione comunale della pratica del compostaggio domestico.

6. Il Comune, avvalendosi del supporto del Gestore, può disporre in qualsiasi momento le verifiche presso le utenze iscritte all'Albo con rilascio di copia di apposito modulo di controllo compilato e firmato (anche su registro informatico), a riprova dell'avvenuto controllo e degli esiti dello stesso.

7. I sopralluoghi sono effettuati dal personale appositamente incaricato dal Gestore, sono di norma effettuati previo appuntamento concordato con l'utente. L'utente è comunque tenuto anche a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo da parte del suddetto personale. Nell'ambito del sopralluogo, l'Operatore incaricato provvede alla verifica, anche con possibile riscontro fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione organica. In sede di controllo, l'Operatore incaricato provvede alla compilazione in duplice copia e firma (utente e controllore) dell'apposito modulo di controllo, a riprova dell'avvenuto sopralluogo e degli esiti dello stesso (in alternativa può essere previsto l'impiego di modulistica e registrazione su supporto informatico).

8. Qualora nel corso del controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico non venga realizzato o la conduzione sia effettuata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto o, ancor prima, sia stato negato l'accesso per la verifica, il Comune può, anche in funzione dell'entità della violazione o difformità:

- impartire prescrizioni per il ripristino delle condizioni di corretto svolgimento del compostaggio domestico a mezzo dell'operatore incaricato al monitoraggio e controllo;
- non riconoscere l'attività in atto come conforme ai requisiti, revocare la riduzione tariffaria di cui all'art. B.8 del presente Regolamento e revocare l'iscrizione all'Albo.

9. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale. Nella suddetta nota l'utente sarà informato del tentativo di verifica e invitato a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, sarà sospesa la riduzione tariffaria e

l'iscrizione all'albo, fino all'effettuazione della prima verifica utile, che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione tariffaria, e comunque non prima dell'anno solare successivo al passaggio dell'operatore addetto alla verifica.

### **B.11 Cessazione del compostaggio**

1. Nel caso in cui l'utente iscritto non voglia più effettuare il compostaggio domestico o venissero meno le condizioni per praticare l'autosmaltimento degli scarti organici (ad esempio indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica del compostaggio domestico agli uffici competenti del Comune o del Gestore, attraverso l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune o del Gestore.

### **B.12 Compostaggio nelle zone non servite dalla raccolta porta a porta e/o stradale dei rifiuti organici**

1. La raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani è attiva sul tutto il territorio comunale. Qualora la raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani, per future modificazioni, non dovesse essere estesa a tutto il territorio comunale, nelle aree in cui la raccolta della frazione organica non verrà effettuata il cittadino sarà tenuto ad effettuare l'autosmaltimento dei propri scarti organici in conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento, e pertanto è registrato all'Albo senza necessità di avviare la relativa istanza di richiesta.

### **B.13 Compostaggio non domestico**

1. Le utenze non domestiche legate ad attività di ristorazione o somministrazione cibi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aziende agrituristiche, ristoranti, trattorie, ecc., limitatamente a rifiuti organici classificati come rifiuti urbani, potranno attivare la pratica dell'autocompostaggio nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui al presente Regolamento.

2. Per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti organici classificati come rifiuti urbani e che abbiano avviato la pratica dell'autocompostaggio, è facoltà del Comune applicare la riduzione tariffaria di cui all'art. B.8 del presente Regolamento; in tal caso, le stesse sono considerate ai fini del conteggio del Pc, come richiesto DGR Regione Toscana n. 7 del 10.1.2017 e s.m.i.

3. È da intendere compostaggio non domestico la eventuale attività di compostaggio, anche ai fini didattici, svolta da istituti scolastici di ogni ordine e grado.

### **B.14 Compostaggio in comunione**

1. Fino a un massimo di tre famiglie è possibile praticare il compostaggio in comunione, qualora le loro pertinenze siano contigue, alimentando e gestendo uno stesso cumulo nel rispetto del presente Regolamento.

2. Ciascuna utenza partecipante al compostaggio in comunione di cui al comma

precedente è iscritta all'Albo e ha diritto alla conseguente riduzione tariffaria.

### **B.15 Documentazione**

1. Il Comune e il Gestore conservano, per quanto di competenza, ogni documentazione di riferimento relativa alla gestione tecnico-amministrativa dell'attività del compostaggio domestico.

## **ALLEGATO C – GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO**

### **C.1 Principi e finalità**

1. Il presente Allegato reca disciplina dei Centri del Riuso, integrativa di quanto definito in materia dalla normativa nazionale e regionale, al fine di:

- sviluppare la prevenzione della produzione dei rifiuti contrastando la cultura dell'“usa e getta”;
- sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- promuovere il reimpiego e il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre le quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento;
- superare il fenomeno, localmente diffuso, del rovistamento nei cassonetti o nei luoghi di conferimento dei rifiuti che espone a rischio infortunio e malattia coloro che lo praticano.

### **C.2 Locali e dotazioni**

1. Il Centro del Riuso è costituito da locali e aree coperte, appositamente allestiti e presidiati, dove si svolgono unicamente attività di conferimento e prelievo di beni usati ancora utilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani.

2. Le dotazioni di servizio e per la gestione del conferimento/prelievo dei beni comprendono:

- servizio di presidio per le operazioni di iscrizione al servizio, ricevimento e prima valutazione e redistribuzione dei beni;
- zona di primo immagazzinamento dei beni;
- zona di catalogazione;
- zona di esposizione dei beni;
- area laboratori didattici (eventuale).

### **C.3 Titolarità del Centro del Riuso**

1. Titolare del Centro del Riuso è ...

### **C.4 Soggetti che possono accedere al servizio Centro del Riuso**

1. L'accesso al Centro del Riuso negli orari di apertura è libero e consentito a tutti i cittadini, anche di minore età.

2. Sono autorizzati ad usufruire dei servizi di conferimento e prelievo beni presso il Centro del Riuso tutti i cittadini di maggiore età residenti nel Comune che abbiano sottoscritto l'apposita scheda di iscrizione presso il Centro stesso, titolari di utenza

TARI (e relativo nucleo familiare).

3. Sono parimenti autorizzati a usufruire del servizio di conferimento e prelievo presso il Centro del Riuso il personale incaricato degli Istituti scolastici del Comune, i cittadini non residenti nel Comune ma intestatari di tassa rifiuti su abitazione a disposizione sul territorio comunale e i soggetti espressamente indicati dall'Amministrazione Comunale stessa con apposita autorizzazione.

#### **C.5 Orari di accesso al servizio**

1. È possibile usufruire dei servizi del Centro del Riuso solamente negli orari di apertura al pubblico affissi in modo chiaro e leggibile all'ingresso del Centro; è facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare gli orari di apertura del Centro sulla base di sopraggiunte esigenze o per rendere più efficace il servizio.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare tempestivamente agli iscritti le sopraggiunte modifiche di orario, attraverso le modalità ritenute più efficaci.

#### **C.6 Modalità di iscrizione al servizio**

1. L'iscrizione ai servizi del Centro del Riuso avviene attraverso la compilazione dell'apposita scheda di iscrizione ed esibizione della propria tessera sanitaria in corso di validità all'addetto del Centro del Riuso, che provvede all'inserimento dei dati in apposita banca dati.

2. Ad avvenuta registrazione l'addetto rilascia al nuovo iscritto una tessera di iscrizione personale e identificativa, da utilizzare per tutte le successive operazioni di conferimento o prelievo.

#### **C.7 Beni conferibili presso il Centro del Riuso**

1. Possono essere conferiti presso il Centro del Riuso oggetti e beni in buono stato di conservazione (anche da un punto di vista igienico) e suscettibili di riutilizzo quali, a titolo di esempio, mobili, giocattoli, libri, dischi, DVD, indumenti in buono stato, piatti, posate, pentole, biciclette, passeggini, piccoli elettrodomestici, ecc.

2. Non è consentito il conferimento di rifiuti al Centro del Riuso.

#### **C.8 Modalità di conferimento dei beni**

1. Al momento del conferimento dei beni presso il Centro del Riuso il conferitore è tenuto a mostrare all'addetto in servizio la propria tessera di iscrizione o la tessera sanitaria a cui l'iscrizione è associata.

L'addetto, verificatane l'ammissibilità, attribuisce al bene un numero di inventario, registrando la data di conferimento, il numero di tessera del conferitore, una descrizione generica del bene, il numero di inventario e invita il conferitore ad apporre la propria firma sul registro cartaceo a conferma dell'avvenuto conferimento del bene. L'addetto deposita provvisoriamente il bene presso un'apposita area di primo immagazzinamento e, in un secondo momento, verificatane l'adeguatezza, provvede ad

esporre il bene presso il Centro rendendolo disponibile per il prelievo da parte degli utenti; in caso contrario qualora il bene non sia ritenuto conforme, verrà depennato dal registro cartaceo, non inserito su quello informatico e avviato al Centro di Raccolta come rifiuto.

2. In mancanza dei requisiti necessari per l'accettazione del bene e a insindacabile giudizio dell'addetto (casistica che contempla anche la mancanza di spazio nel Centro del Riuso), il rifiuto viene riconsegnato al conferitore o destinato al Centro di Raccolta per l'avvio a recupero/smaltimento.

3. Al fine di agevolare le operazioni di conferimento, prelievo e catalogazione da parte del personale incaricato, per alcune tipologie di beni potranno essere previste modalità di catalogazione differenti da quelle sopra descritte che non prevedano ad esempio l'assegnazione di un numero di inventario ai beni conferiti.

4. Il Centro del Riuso, in quanto soggetto responsabile, si riserva la verifica delle condizioni generali dei beni consegnati, anche in un momento successivo al conferimento, assicurando il controllo, la valutazione del corretto stato e la funzionalità dei beni usati affinché possano efficacemente essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie e si riserva di conferire presso il Centro di Raccolta i beni non ritenuti idonei all'esposizione / redistribuzione.

5. Al fine di facilitare la redistribuzione dei beni, il Centro del Riuso si riserva di accettare beni in entrache, sottoposti a piccoli interventi di manutenzione e/o pulizia da parte del personale incaricato della gestione del Centro (non configurabili come riparazioni), possano comunque risultare di interesse da parte dell'utenza.

6. Il conferimento di beni presso il Centro del Riuso è un gesto volontario per il quale non è dovuto al conferitore il riconoscimento di alcun contributo in denaro o altra utilità.

7. L'addetto classifica i beni conferiti e ritenuti idonei all'esposizione in base alla tipologia, con assegnazione di un punteggio da 1 a 5 per ciascun oggetto o gruppo di beni.

8. I beni usati devono essere conferiti all'interno del Centro del Riuso direttamente da parte dei soggetti ammessi, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio da parte del personale presente.

9. Il conferimento dei beni usati deve avvenire in maniera ordinata e divisa per tipologia avendo cura di non provocare danneggiamenti che ne possano compromettere il successivo riutilizzo.

10. L'accesso con automezzi all'interno del Centro del Riuso, se operativamente fattibile, è in genere consentito per il conferimento e il prelievo solo dei beni di grandi dimensioni.

11. Non possono essere conferiti beni destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali.

### **C.9 Modalità di prelievo dei beni**

1. Gli utenti possono prelevare i beni secondo le modalità e le quantità indicate nel presente regolamento; al momento del prelievo dei beni l'utente è tenuto a mostrare all'addetto la propria tessera di iscrizione e la tessera sanitaria a cui l'iscrizione è associata. L'addetto, verificata la possibilità di prelievo da parte dell'utente in base a quanto previsto dal presente regolamento, registra la data di prelievo, il numero di tessera dell'utente, una descrizione generica del bene, il numero di inventario e invita l'utente ad apporre la propria firma sul registro a conferma dell'avvenuto prelievo del bene.
2. Il prelievo di beni dal Centro del Riuso da parte dell'utenza [è gratuito]; dall'attività del Centro non può derivare alcun lucro, né può costituire vantaggio diretto o indiretto per l'esercizio di attività di privati svolte con fini di lucro; è pertanto vietato il prelievo di beni da parte degli operatori dell'usato.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre misure atte a contenere e/o limitare il prelievo di beni presso il Centro del Riuso al fine di garantire alla cittadinanza equa possibilità di accesso al servizio e/o prevedere forme di contribuzione economiche da parte dell'utenza al momento del prelievo finalizzato esclusivamente a fronteggiare le spese di gestione del Centro e non a generare un profitto a vantaggio del Gestore o dell'Amministrazione.
4. Il prelievo da parte di ciascun utente è consentito con una [frequenza non superiore a 2 prelievi al mese solare con limite di 10 punti per ciascun prelievo e non più di 5 pezzi della stessa tipologia di bene].
5. È facoltà discrezionale dell'addetto autorizzare l'utenza al prelievo di beni in misura eccedente le quantità indicate dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente regolamento, laddove vi siano in giacenza presso il Centro del Riuso beni della stessa tipologia in eccedenza o comunque in quantità tali da non compromettere equa possibilità di fruizione del servizio da parte della cittadinanza.
6. Gli utenti del Centro del Riuso sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, inerente ai beni prelevati presso il Centro anche in relazione a perdite, costi, oneri e danni a cose o persone determinati dall'uso proprio o improprio che degli stessi beni sarà fatto dal momento del loro prelievo.

#### **C.10 Donazione o smaltimento dei beni non prelevati dall'utenza**

1. Trascorso il periodo massimo di [tre mesi] di permanenza di un bene presso il Centro del Riuso senza che alcun utente abbia manifestato interesse al prelievo, l'addetto ha facoltà di provvedere a devolvere il bene stesso ad associazioni senza fini di lucro, Istituti scolastici o altri Enti, individuati di intesa con l'Amministrazione comunale o di conferire il bene al Centro di Raccolta per il recupero o lo smaltimento.

#### **C.11 Sospensione o ritiro della tessera di iscrizione**

1. L'Amministrazione comunale, gli utilizzatori e i terzi coinvolti nella gestione del

Centro del Riuso, sono obbligati al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e successive modifiche.

2. In seguito a segnalazione del personale incaricato e fatte le dovute verifiche, è facoltà dell'Amministrazione comunale disporre il ritiro in via temporanea o definitiva della tessera di iscrizione al Centro a soggetti che abbiano tenuto comportamenti non rispettosi del personale in servizio e/o di altri iscritti al Centro del Riuso o dato prova di abusare del servizio e/o utilizzare i beni prelevati a scopo di lucro o comunque per finalità non conformi alle finalità del Centro